

# SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

————

### 434° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1990

————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	15
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	27
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	35
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	41
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	51
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	58
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	65
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	67

**Commissioni riunite**

10 <sup>a</sup> (Industria) e GAE (Giunta affari comunità europea) .....	<i>Pag.</i>	5
--	-------------	---

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Organismi bicamerali**

Interventi nel Mezzogiorno .....	<i>Pag.</i>	72
----------------------------------	-------------	----

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	76
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	»	76
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri .....	»	77
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri .....	»	78
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri .....	»	78
Affari comunità europee - Comitato pareri .....	»	79

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	80
--------------------	-------------	----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1990

72ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MACIS

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 75*, contro il senatore Michele Lauria per il reato di cui agli articoli 25, commi primo e secondo, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (violazione di norme sullo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi).

Il Presidente riassume le precedenti discussioni.

Intervengono i senatori Antoniazzi e Filetti.

La Giunta delibera a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Filetti di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) *Doc. IV, n. 77*, contro il senatore Francesco Franco per i reati di cui agli articoli 110, 314, 81 capoverso, e agli articoli 56, 110, 314 del codice penale (peculato).

Il Presidente riassume la precedente discussione.

Intervengono i senatori Filetti, Ventre, Gallo, Pinto, Busseti e il Presidente.

La Giunta rinvia la discussione in attesa della documentazione preannunciata dal senatore Franco.

3) *Doc. IV n. 79* contro il senatore Bruno Kessler per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del codice penale e all'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

Il Presidente espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore Kessler che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del regolamento del Senato. Gli pone domande il senatore Antoniazzi.

Congedato il senatore Kessler, intervengono i senatori Mazzola, Antoniazzi, Ventre, Filetti e il Presidente.

La Giunta delibera all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Antoniazzi di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 16.*

**10ª COMMISSIONE PERMANENTE  
(Industria, commercio, turismo)**

e

**GIUNTA  
per gli affari delle Comunità europee  
RIUNITE**

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1990

**15ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 10ª Commissione  
CASSOLA*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il consigliere della Corte dei conti Riccardo Bonadonna, accompagnato dai consiglieri Anna Maria Carbone Prosperetti e Felice Serino, e il dottor Tommaso Padoa Schioppa, vice direttore generale della Banca d'Italia, accompagnato dai dottori Francesco D'Errico e Francesco Maria Frasca.*

*La seduta inizia alle ore 10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica degli aiuti alle imprese: audizioni di rappresentanti della Corte dei conti e della Banca d'Italia.**

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 13 dicembre.

Il presidente Cassola, ricordato il rapporto presentato dalla Corte dei conti al Senato il 17 novembre 1989, (su iniziativa della 10ª Commissione e della Giunta riunite, ai sensi dell'articolo 133 del Regolamento del Senato), dà la parola al consigliere Bonadonna.

Egli rileva innanzitutto la variegata gamma delle fattispecie di aiuto (in relazione agli strumenti, ai beneficiari nonché alle modalità concrete di intervento) che rende difficile individuare linee tendenziali comparabili con quanto avviene negli altri Stati membri della CEE.

Il tema degli aiuti alle imprese è caratterizzato oltre che da una molteplicità di tipologie - da una sovrapposizione di disposizioni e da una pluralità di enti che utilizzano, a vario titolo, flussi finanziari trasferiti dal

bilancio statale per erogare aiuti alle imprese. Al riguardo va tenuto presente che la Corte costituzionale è intervenuta più volte per affermare l'ammissibilità degli interventi regionali solamente se destinati a investimenti e innovazioni tecnologiche, salvo eccezioni legate a situazioni particolari di crisi e connesse a interventi di durata limitata.

Il consigliere Bonadonna, infine, si sofferma sulla metodologia, i limiti e gli obiettivi del menzionato rapporto del 17 novembre 1989.

Il consigliere Carbone Prosperetti, sottolinea l'importanza che assume nell'ambito dell'indagine in corso la disponibilità di dati certi. La quantificazione degli interventi operati nell'ambito del decentramento locale e regionale, ad esempio, si presenta problematica anche in altri Paesi quali la Repubblica Federale di Germania e la Francia. Gli stessi interventi di aiuto alle imprese, inoltre, possono assumere diversa valenza, secondo il contesto socio-economico in cui si inseriscono.

Quanto al rapporto banca-industria, è frequente la gestione, da parte di istituti finanziari, di fondi statali per il credito industriale: nel 1988 le erogazioni avvenute a tale titolo corrispondevano al 22 per cento dei trasferimenti del settore. Va sottolineata, infine, l'importanza della trasparenza dei trasferimenti anche al fine di poter valutare le ingenti erogazioni che avvengono attraverso enti, istituti finanziari e gestioni fuori bilancio.

Il consigliere Serino considera che i trasferimenti alle imprese pubbliche, avvengono per la maggior parte attraverso enti di gestione che non sempre è possibile definire imprese, in quanto spesso rientrano nelle loro finalità le direttive di politica economica e sociale.

A tale riguardo assume grande importanza la massima chiarezza nella programmazione, nella elaborazione dei bilanci e nella tempestiva notifica alla Comunità dei trasferimenti, al fine di consentire agli organismi di controllo, da un lato, la verifica degli obiettivi finali in rapporto ai finanziamenti vincolati e alle autorità comunitarie, dall'altro, la valutazione sulla legittimità dei trasferimenti. Va inoltre rilevato che una maggiore trasparenza potrebbe dimostrare alle autorità comunitarie che è errata l'opinione secondo la quale tutti i fondi di dotazione debbano essere qualificati come forme di aiuto per il ripianamento delle perdite precedenti. Il dottor Serino sottolinea quindi i rischi connessi alla prospettata riforma della redazione del bilancio statale la quale, tendendo a ridurre il numero dei capitoli mediante un'aggregazione delle voci affini, potrebbe comportare notevoli difficoltà per l'enucleazione dei dati relativi ai trasferimenti alle imprese a partecipazione statale per i mutui contratti con la Banca europea per gli investimenti e i prestiti obbligazionari.

Occorre infine definire esattamente le quote dei finanziamenti disponibili per le imprese private, utilizzate anche dalle imprese pubbliche, nonché gli statuti e i criteri di compilazione dei bilanci delle società a partecipazione statale.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore Gianotti chiede l'opinione dei rappresentanti della Corte dei conti in merito alla decisione della Commissione CEE di includere fra gli aiuti inammissibili anche la Cassa integrazione guadagni; chiede inoltre un giudizio sulle procedure di erogazione dei trasferimenti alle imprese industriali.

Secondo il consigliere Bonadonna l'effettiva maggiore trasparenza degli

aiuti alle imprese in Italia, in quanto stanziati con legge, non esclude la presenza nelle realtà normative di altri *partners* comunitari di atti parlamentari che autorizzano i provvedimenti amministrativi di erogazione. Vi è altresì l'esigenza di varare provvedimenti legislativi più precisi per quanto attiene la *finalizzazione* (se di *ripiano* o di *investimento vero e proprio*) dei fondi di dotazione; occorre inoltre superare l'opacità dei dati sui trasferimenti, derivante dall'attuale impostazione dei documenti contabili. Riconosciuta, quindi, l'insufficienza delle procedure di erogazione, rileva che una parte delle pratiche istruttorie viene svolta dagli istituti bancari i quali, verosimilmente, hanno tempi più brevi.

Il consigliere Carbone Prosperetti mette in evidenza la determinante importanza al fine di una efficace ricognizione sui trasferimenti alle imprese, dei dati reali in ordine alla destinazione finale degli stanziamenti: essi, sono difficilmente riconoscibili e di ciò ne risente il nostro Paese nei confronti degli organi comunitari, che tendono a considerare aiuti anche stanziamenti che per anni giacciono, invece, inutilizzati. In merito al ruolo svolto dalla Cassa integrazione guadagni, sottolinea la sua preminente funzione di ammortizzatore del mercato del lavoro che la esclude, come tale, dalla categoria di trasferimento alle imprese.

Il consigliere Serino osserva che l'inefficienza della pubblica amministrazione incide sfavorevolmente sui tempi delle procedure di trasferimento.

Il senatore Vettori domanda se sia auspicabile che nella futura legislazione sui trasferimenti che incentivano la ricerca e l'innovazione tecnologica venga distinta la disciplina per le imprese pubbliche e quella per le private. Domanda, inoltre, se gli studi della Corte dei conti consentono di avere dati in ordine all'ammontare effettivo degli aiuti e dei soggetti finali destinatari.

Il consigliere Serino sottolinea le notevoli difficoltà al riguardo, per ragioni squisitamente tecniche, oltre che per l'opacità contabile già messa in evidenza, specie nella redazione dei bilanci degli enti di gestione. Il consigliere Bonadonna ribadisce l'esigenza di uniformare i documenti contabili degli enti di gestione delle partecipazioni statali.

Il senatore Cardinale domanda se dal materiale esaminato dalla Corte sia possibile desumere la percentuale percepita dalle imprese sul totale delle risorse gestite attraverso l'ente di gestione.

Il consigliere Bonadonna ritiene che occorrerebbe un bilancio consolidato degli enti di gestione con più analitici riferimenti alle società per azioni partecipate. Il consigliere Serino precisa che esiste una obiettiva difficoltà a penetrare gli schemi contabili e procedurali secondo i quali l'ente di gestione gestisce le società partecipate. Il controllo viene reso difficile anche dal ricorso a criteri di programmazione troppo generici, i quali rendono difficile accertare la destinazione finale dei trasferimenti: occorre, quindi, trovare un punto di equilibrio fra tale esigenza e il rispetto della necessaria autonomia aziendale.

Il senatore Foschi domanda se sia possibile alla Corte dei conti controllare la fruizione di molteplici benefici creditizi.

Il consigliere Carbone Prosperetti ricorda i limiti normativi ai poteri di indagine della Corte dei conti i quali potrebbero, *de iure condendo*, essere potenziati anche per il controllo dei destinatari finali dei trasferimenti.

Il presidente Cassola ringrazia gli intervenuti e li congeda.

Viene quindi introdotto il dottor Padoa Schioppa che, dopo una breve introduzione del presidente Cassola, si sofferma sul libro bianco della Commissione delle Comunità europee in materia di aiuti statali alle imprese.

La redazione di tale documento risponde all'esigenza di rafforzare la base di conoscenze della Commissione per una efficace azione a tutela della concorrenza, contrastando il rischio di una proliferazione dei regimi di aiuto, specie nella prospettiva della prossima integrazione comunitaria.

Negli ultimi anni, in concomitanza con la riaffermazione della funzione allocativa del mercato e con la diffusione di serie critiche alle varie forme di intervento pubblico nell'economia, la politica industriale ha perso ogni connotazione di strumento della programmazione economica e si è rivolta quasi ovunque a compiti di promozione dello sviluppo nel rispetto dei meccanismi di mercato.

Tracciate le linee generali della politica comunitaria della concorrenza, il dottor Padoa Schioppa analizza quindi le norme del trattato e i conseguenti indirizzi degli organi della Comunità europea in materia di aiuti statali.

La Commissione, in applicazione delle disposizioni citate, ha elaborato alcuni principi per la valutazione dei regimi di aiuto, fondati sulla esigenza di una prospettiva comunitaria degli obiettivi perseguiti, sulla rispondenza a criteri economici sulla proporzionalità rispetto alla gravità dei problemi da risolvere, sui caratteri di temporaneità, regressività e necessità degli aiuti concessi.

La Commissione ha, sulla materia, un potere ampio e discrezionale, conseguente anche alla mancata applicazione dell'articolo 94 del Trattato, che dà facoltà al Consiglio di adottare una normativa quadro vincolante per tutti i tipi di aiuto.

La Commissione adotta un sistema di classificazione che individua interventi diretti a incentivare determinate attività, interventi sul complesso di attività svolte da categorie di imprese o in favore di specifici settori o per aree regionali. Alcune di tali categorie di interventi sono considerate più compatibili di altre con i principi della concorrenza e comunque un tentativo di classificazione, in base ai criteri richiamati, della legislazione di politica industriale italiana appare difficile, non solo perchè in molte leggi si trovano indicazioni di obiettivi troppo generici o molteplici ma soprattutto perchè in molti casi la prassi operativa diverge dagli obiettivi enunciati.

I calcoli diretti a stabilire l'esatto ammontare degli aiuti di Stato alle imprese difficilmente pervengono a risultati univoci. Questa incertezza deriva da diversi fattori di differenziazione nella definizione del soggetto erogante, del soggetto percipiente, dell'oggetto della rilevazione, del momento a cui si riferisce la rilevazione dei dati.

Riguardo al problema dei conferimenti finanziari alle imprese pubbliche, l'atteggiamento della Commissione, nei principi, appare corretto e appropriato al fenomeno. Esso consente di valutare l'elemento di aiuto contenuto nell'apporto di capitale di rischio alle imprese pubbliche attraverso la chiave di lettura della sottoremunerazione dei capitali investiti.

Circa i metodi di rilevazione statistica del libro bianco, va rilevato come in esso si sottolinei che i dati raccolti sono incompleti, che non è agevole identificare gli aiuti e che è necessario un approfondimento. Si afferma anche che «le stime per l'Italia sono state verificate solo in parte dallo Stato



membro in questione»: ciò lascia supporre che la verifica sia stata di minima entità.

Le fonti utilizzate fanno riferimento principalmente alle rilevazioni dei bilanci pubblici, per i quali, come affermato anche dall'Istituto statistico delle Comunità europee, c'è un problema di comparazione internazionale. Le stesse modalità di intervento si prestano difficilmente ad esami comparativi giacchè in Italia sono, in genere, di tipo erogatorio mentre in altri paesi la pubblica amministrazione attiva gli strumenti della domanda pubblica, della agevolazione normativa, della prassi tributaria. Infine, essendo gli interventi stabiliti al livello del governo centrale, e di norma conferiti per legge, è più agevole il controllo, a differenza di altri Stati che si affidano a indirizzi generali e ad atti amministrativi.

Nel formulare alcuni rilievi alla ricostruzione dei dati operata dalla Commissione, attenendosi ai criteri enunciati dal libro bianco e verificando in base a questi i risultati quantitativi, la Banca d'Italia rileva che ai fini dell'analisi della spesa pubblica in Italia i movimenti in uscita del bilancio di cassa sono scarsamente significativi: infatti, spesso, questi fanno riferimento alla creazione di disponibilità in Tesoreria, molto distante temporalmente dalla effettiva erogazione ai beneficiari finali. Inoltre, per le spese in conto capitale del bilancio dello Stato, vengono presi in considerazione non solo i trasferimenti, le anticipazioni, le partecipazioni e i conferimenti ma anche gli investimenti diretti dello Stato, che riguardano opere pubbliche. Non è stata trattata in modo appropriato la distinzione tra trasferimenti in favore delle imprese (private e pubbliche) e trasferimenti agli enti locali e ad altri enti pubblici. Infine, sono stati considerati fondi diretti al sistema bancario, allo spettacolo, all'edilizia e alle opere pubbliche, alle telecomunicazioni, nonostante che tali settori produttivi o di servizi non rientrassero nel campo di indagine del libro bianco.

Per le spese delle regioni e degli enti locali non si è fatto riferimento all'incrocio tra la classificazione economica e quella funzionale, includendo perciò poste di spesa del tutto estranee alla materia degli aiuti alle imprese. Considerati, inoltre, molto spesso, gli impegni di spesa e non le erogazioni di cassa si è incorso più volte in duplicazioni.

Gli apporti ai fondi di dotazione degli enti a partecipazione statale sono stati inclusi nella loro totalità, senza distinguere le somme destinate a coprire le perdite da quelle destinate al finanziamento di programmi di investimento.

Il riesame critico sui dati del libro bianco ha portato alla indicazione di un valore massimo e di un valore minimo del volume degli aiuti, escludendo rispettivamente gli interventi che non dovevano assolutamente essere considerati e tutti quelli sui quali si nutrono forti perplessità di appartenenza alla categoria degli aiuti. In tal modo, in entrambi i casi, gli aiuti censiti dalla Commissione, rivisti con i criteri suggeriti nello stesso libro bianco, risultano notevolmente ridimensionati rispetto ai dati ivi pubblicati. Per effetto della revisione, la «anomalia» italiana verrebbe contenuta in misura notevole, seppure non annullata.

Riguardo alla dinamica degli aiuti, la revisione indica un profilo decisamente diverso da quello tracciato dalla Commissione, indipendentemente dalla scelta delle stime, con un andamento crescente sino al 1983 e una riduzione significativa negli anni successivi. Una verifica per gli anni

1987 e 1988 conferma peraltro una tendenza decrescente, anche se a un ritmo meno intenso.

Tale tendenza comunque non porta il livello degli aiuti italiani a quello degli altri paesi europei. Lo scarto attuale può essere spiegato dalle condizioni strutturali dell'economia italiana ma ci sono ormai gli estremi per un riesame del volume e delle modalità degli aiuti, in coerenza con i criteri comunitari, tenendo presente che, pur con le dovute correzioni, il messaggio fondamentale del libro bianco sulla posizione anomala dell'Italia conserva un suo valore. In effetti, man mano che si consolida la redditività delle imprese, la politica industriale, nei suoi aspetti erogatori, può richiedere minori risorse ed essere più selettiva. In tal senso le indicazioni comunitarie possono risultare utili: il rigore nello scrutinio degli aiuti alle imprese può assicurare ai consumatori i benefici derivanti da una maggiore concorrenza e ai contribuenti quelli derivanti da una minore pressione sulle finanze pubbliche.

È importante sottolineare che per giungere a risultati soddisfacenti nell'analisi degli aiuti alle imprese è necessario uno stretto collegamento tra gli organi comunitari e i rappresentanti nazionali nell'esaminare le informazioni statistiche di base.

Va infine sottolineato che nei paesi come l'Italia, caratterizzati da imprese di dimensioni mediamente più ridotte rispetto a quelle dei principali paesi europei, le azioni dirette ad assicurare il rispetto della concorrenza debbono essere considerate particolarmente utili e ciò giustifica un rafforzamento degli organi comunitari preposti alla tutela del sistema competitivo.

Il presidente Cassola domanda se non sia opportuno aprire con gli organi comunitari un negoziato globale che investa la definizione di rapporti più trasparenti, tra il Governo italiano e la Comunità, e la esatta individuazione dei criteri di valutazione dei sistemi di partecipazione statale sui quali non sembra esserci una precisa cognizione da parte della Commissione. Domanda inoltre se non sia utile introdurre un meccanismo di verifica preventiva della coerenza degli atti legislativi e amministrativi adottati nel nostro paese con le normative e gli indirizzi comunitari e se non sia altresì auspicabile uno sforzo di omologazione con gli *standards* di intervento pubblico già operanti in altri paesi, in vista dell'integrazione comunitaria.

Il senatore Gianotti, rilevato che la Commissione delle Comunità europee ha replicato alle critiche metodologiche sul libro bianco con la considerazione che tutti i dati sono stati forniti direttamente dal Ministero del tesoro, chiede una valutazione sulla funzionalità dei rapporti tra gli organi comunitari e il Governo italiano.

Il dottor Padoa Schioppa conviene sull'opportunità di un chiarimento tecnico sui flussi informativi e decisionali intercorrenti tra gli organi comunitari e le amministrazioni italiane, nonché di un vero e proprio negoziato sulla individuazione dei criteri regolativi della politica di concorrenza in materia di partecipazioni statali. Alcuni paesi della Comunità adottano già da tempo sistemi di verifica preventiva della compatibilità dei propri indirizzi normativi e amministrativi con le politiche comunitarie: questo metodo appare quanto mai utile in vista dell'integrazione europea, assicurando peraltro la certezza del quadro di riferimento politico e

normativo per gli operatori economici. Riguardo al processo di avvicinamento tra gli *standards* di intervento pubblico adottati nei diversi paesi, questo si imporrà con l'integrazione dei mercati, pur nell'autonomia dei diversi ordinamenti.

Il presidente Cassola ringrazia gli intervenuti e li congeda dichiarando concluse le audizioni.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

#### **16ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 10ª Commissione*

CASSOLA

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giuseppe De Rita, presidente del CNEL, accompagnato dai dottori Piero Alfonsi, Piero Fazio, Nino Valentino, Mario Valitutti e Giovanni Vinaj.*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

##### **Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica degli aiuti alle imprese: audizione dei rappresentanti del CNEL**

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il presidente Cassola introduce l'audizione.

Ha la parola il presidente De Rita, il quale sottolinea che la riflessione effettuata dal CNEL ha affrontato da un punto di vista qualitativo le strategie di altri paesi europei, segnatamente Gran Bretagna, Francia e Repubblica federale di Germania, in ordine agli aiuti alle imprese. Da tale ricognizione è emerso che il quadro di riferimento in cui si muovono attualmente le strategie di aiuto alle imprese segue tre direttrici principali: la riduzione dei trasferimenti, la omogeneizzazione delle tipologie di aiuto e loro obiettiva finalizzazione. L'Italia è più facilmente oggetto delle censure degli organi comunitari poichè il sistema degli aiuti è normativamente troppo rigido e stratificato, laddove gli altri Paesi operano in archi di tempo piuttosto ravvicinati e con politiche industriali assai più flessibili e diversificate. Inoltre il nostro sistema di trasferimenti è fin troppo visibile, rispetto al mascheramento di cui fanno uso - fra gli altri - la Germania e la Francia, anche mediante il ricorso a sistemi diversificati di proprietà e a strumenti erogatori che operano a livello locale. A questo, poi, occorre aggiungere che la politica di aiuto italiana è sostanzialmente tutta erogatoria, mentre nelle altre realtà europee si usa in misura di gran lunga prevalente la politica fiscale e si ricorre, inoltre, all'offerta di servizi reali a favore delle imprese. In

Italia, poi, non è adeguatamente sfruttato l'effetto propulsore della domanda pubblica. Dopo aver, quindi, aggiunto che il legislatore italiano ricorre a una eccessiva enfaticizzazione delle scelte normative e delle connesse procedure di erogazione di aiuti mentre altri, con proposizioni normative più sommesse ottengono risultati ben mirati e incisivi, il presidente De Rita si sofferma sulle scelte strategiche in atto nella politica di aiuti di Francia, Repubblica federale tedesca e Gran Bretagna. Siffatte strategie denotano innanzi tutto l'abbandono deciso della concezione difensiva degli aiuti a favore delle imprese nazionali, con un forte orientamento verso l'innovazione tecnologica e il sostegno alla piccola e media impresa. L'Italia viceversa è ancora attestata su una filosofia degli aiuti di segno nettamente protezionistico. Inoltre, per quanto riguarda l'erogazione di servizi, l'Italia non segue alcuna strategia in grado di sollevare il settore del terziario, soprattutto quello avanzato, dall'attuale, assai basso, livello in cui versa. Per quanto attiene, poi, alla funzione trainante delle commesse pubbliche, tale sbocco è quasi sconosciuto alle imprese italiane.

Fatto, quindi, riferimento alle analitiche osservazioni contenute nello studio del CNEL, già trasmesso al Senato, il dottor De Rita propone alcune riflessioni per le future scelte di politica industriale. Occorre finalizzare il sistema di erogazione degli aiuti agli obiettivi ritenuti preminenti a livello europeo; si tratta, poi, di escludere del tutto gli aiuti individualizzati, di operare politiche regionali di incentivazione a carattere selettivo, di privilegiare la domanda pubblica, di far ricorso allo strumento fiscale, di fornire servizi reali alle imprese ed, infine, di prestare la massima attenzione agli aspetti normativi dell'attività d'impresa, sotto il profilo tecnico.

Il dottor De Rita conclude sottolineando l'importanza degli echi che la vicenda del contenzioso fra l'Italia e la Commissione CEE ha provocato nel dibattito sulla politica degli aiuti e, soprattutto, dell'iniziativa presa dal Senato e dal Presidente della Commissione industria proponendo, altresì, l'individuazione di un organo deputato al controllo preventivo dei provvedimenti di incentivazione industriale, sotto il profilo della compatibilità con gli indirizzi comunitari.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il presidente Cassola chiede una valutazione sulla carenza di conoscenza reciproca e di trasparenza nei rapporti tra gli organi comunitari e il Governo italiano in materia di aiuti e, in particolare, di partecipazioni statali: auspica inoltre la verifica preventiva del Governo circa la coerenza degli atti normativi e amministrativi con gli indirizzi comunitari; sottolinea infine che piuttosto che divisibilità e di ingenuità esiste una questione di effettività delle politiche economiche e industriali, che in altri paesi sono reali mentre in Italia sono soltanto declamate: si pone con ciò un problema di strumenti moderni, come l'offerta di servizi reali alle imprese e i meccanismi di tipo fiscale, in luogo di quelli, ormai arcaici, di tipo erogatorio.

Il dottor De Rita conviene sull'opportunità di una trattativa con la Commissione delle Comunità europee per chiarire alcuni aspetti di qualificazione degli aiuti: rileva tuttavia l'inadeguata preparazione culturale, da parte italiana, nell'affrontare la ridefinizione del sistema delle partecipazioni statali in chiave comunitaria. Conviene inoltre sulla verifica preventiva di compatibilità degli atti normativi e amministrativi con gli indirizzi comunitari, segnalando tuttavia che, almeno in fase istruttoria, sarebbe

opportuna la partecipazione di organismi indipendenti dall'esecutivo. Conviene altresì sull'arretratezza della strumentazione di politica industriale in Italia, che appare la fonte principale della visibilità e dell'ingenuità prima denunciate.

Il senatore Baiardi chiede se si possano individuare alcuni settori produttivi e tipologie di impresa meritevoli di maggiore attenzione per le prospettive future della politica industriale.

Il dottor De Rita rileva la necessità di superare un rigido approccio settoriale, privilegiando gli interventi sui nodi a carattere orizzontale ove si manifesta maggiormente la presenza della domanda pubblica (ad esempio la ricerca e l'innovazione).

Il senatore Elio Fontana sottolinea l'importanza degli aspetti quantitativi nel fenomeno degli aiuti alle imprese, specie per individuare, da un lato, l'esistenza di settori maggiormente assistiti, dall'altro, il peso delle spese sociali sull'insieme degli interventi erogatori.

Il dottor De Rita concorda sulla rilevanza delle spese di carattere sociale sull'insieme delle risorse erogate dal bilancio pubblico e sottolinea tuttavia l'importanza degli aspetti qualitativi e metodologici della politica industriale, specie in relazione ai profili di compatibilità con gli indirizzi comunitari.

Il senatore Gianotti, rilevato l'effetto benefico sulle prospettive della nostra politica industriale derivante dalle denunce, pur discutibili, contenute nel libro bianco, individua nel malfunzionamento degli apparati amministrativi uno dei fattori decisivi per l'arretratezza degli attuali meccanismi di sostegno alle imprese, come è evidente in materia di strumenti fiscali.

Il dottor De Rita conviene sulla centralità di questo aspetto del problema e ne rileva l'estrema difficoltà di soluzione.

Il senatore Foschi domanda se, nella prospettiva di un forte decentramento delle funzioni amministrative connesse all'attività di sostegno al sistema delle imprese, non si corra il rischio di porre in crisi le necessarie funzioni di coordinamento e di indirizzo, che possono essere esercitate solo a livello centrale.

Il dottor De Rita ribadisce che la delegificazione del sistema di incentivazione alle imprese è necessaria per rispondere adeguatamente alle sfide poste dall'integrazione comunitaria.

Il senatore Cardinale esprime l'urgenza di accrescere l'efficienza dei meccanismi di sostegno alle imprese e domanda se, relativamente al Mezzogiorno, la ricerca di una politica più mirata ad obiettivi specifici si debba risolvere nella riproposizione del metodo dei cosiddetti bacini di crisi.

Il dottor De Rita chiarisce che l'analisi proposta nella sua esposizione non tende a sollecitare l'adozione di meccanismi elusivi dei controlli comunitari ma ad affrontare, nella massima trasparenza e con grande capacità di iniziativa, l'inevitabile restrizione degli spazi di sovranità nazionale in materia di politica industriale che deriverà dal mercato unico europeo. Sul Mezzogiorno occorre adottare un approccio selettivo e articolato per aree geografiche, per tipi di intervento e per settori, conservando gli aspetti vitali del sistema tradizionale per le aree più arretrate e approntando nuovi strumenti per le situazioni in evoluzione.

Il senatore Mantica, rilevato che il problema fondamentale della politica industriale è quello della sua qualità e delle modalità del suo operare (più

che della quantità delle risorse impegnate), individua nella modernizzazione degli apparati amministrativi il terreno privilegiato della sfida posta dall'integrazione europea.

Il dottor De Rita afferma che mentre nei paesi più avanzati la logica sottesa alla definizione delle politiche industriali individua nelle imprese gli attori dello sviluppo e nell'azione pubblica un mero elemento di sostegno, nel nostro paese, ancora oggi, è nello Stato che si tende a identificare il soggetto dello sviluppo, come è paradigmaticamente dimostrato dalle vicende dell'intervento nel Mezzogiorno. Da ciò, fra l'altro, la scelta di privilegiare meccanismi di intervento di tipo discrezionale su tipologie di azione certe e trasparenti.

Il presidente Cassola ringrazia il dottor De Rita e sottolinea l'utilità del contributo offerto dal CNEL ai lavori della Commissione e della Giunta riunite, auspicando che tale collaborazione possa proficuamente proseguire in futuro. Congeda quindi gli intervenuti, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,20.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 17 GENNAIO 1990

**186<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

ELIA

*Intervengono i sottosegretari di Stato al tesoro Rubbi e per l'interno Fausti.*

*La seduta inizia alle ore 10,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie (2035)**

(Esame ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente Elia rivolge parole di benvenuto al senatore Postal, entrato a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Rumor, cui esprime un vivo ringraziamento per l'opera svolta.

Riferisce alla Commissione il senatore Guzzetti, il quale rileva che il provvedimento in esame si divide in tre parti: la prima riguarda la finanza locale, la seconda concerne i rapporti finanziari tra Stato e regioni e la terza comprende disposizioni di contenuto vario.

Mentre per i primi due capi in cui si articola il provvedimento, ad avviso del relatore, il riconoscimento dei presupposti di costituzionalità non appare dubbio, alcune perplessità sorgono invece con riferimento alle disposizioni contenute nel capo terzo, le quali appaiono fra loro non omogenee. Alcune di esse, come ad esempio quelle contenute nell'articolo 26 sembrano mancare anche dei requisiti di necessità e d'urgenza.

Si apre il dibattito.

Il senatore Galeotti manifesta una fortissima preoccupazione per il contenuto del decreto-legge in esame, in quanto in esso sono ricomprese previsioni assolutamente disomogenee tra loro, che comportano uno stravolgimento di regole fondamentali riguardanti la titolarità della funzione legislativa. Il provvedimento è quindi in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione nonché con l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.

Non può nemmeno essere addotto a giustificazione il fatto che il provvedimento contempra misure contenute nei disegni di legge di

accompagnamento alla legge finanziaria, i quali, in realtà, non hanno potuto essere tempestivamente approvati a causa di difficoltà interne alla maggioranza di Governo. Alcune disposizioni del decreto-legge, come ad esempio quelle contenute nell'articolo 26, comportano oltretutto una grave deroga alle norme sulla contabilità dello Stato.

Il senatore Galeotti si appella quindi alla sensibilità del Presidente e si augura che, almeno per alcune parti, la Commissione esprima un parere contrario sulla sussistenza dei prescritti requisiti di costituzionalità del provvedimento.

Interviene quindi il senatore Pasquino il quale osserva che, paradossalmente, il provvedimento in esame contribuisce alla riduzione del numero dei decreti-legge per il semplice fatto che ne accorpa in sé diversi. Il decreto-legge n. 415 si pone dunque in netto contrasto con la Costituzione e con la legge sulla Presidenza del Consiglio.

Non è ammissibile pensare che l'emanazione di un tale provvedimento sia stata resa necessaria per sanare i supposti ritardi del Parlamento; in realtà tali ritardi sono eventualmente imputabili alla sola maggioranza di Governo.

Auspica quindi che l'intera Commissione prenda una chiara posizione in difesa dei principi costituzionali vigenti.

Conviene il senatore Pontone, il quale, attesa la non corrispondenza del provvedimento ai prescritti requisiti, sollecita l'espressione di un parere contrario all'unanimità da parte della Commissione.

Dopo un intervento del senatore Boato (si dichiara interamente d'accordo con le considerazioni svolte dal senatore Pasquino), il senatore Vetere, riallacciandosi all'intervento del senatore Galeotti, si dichiara anche egli decisamente contrario al riconoscimento dei requisiti di costituzionalità del provvedimento.

Sottolinea quindi l'assoluta disomogeneità delle disposizioni contenute nel capo III del provvedimento d'urgenza rispetto a quelle contenute nei capi I e II, aventi riguardo alla finanza locale ed ai rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni. La collocazione di tali ultime norme all'interno del provvedimento in esame si ricollega d'altronde - prosegue il senatore Vetere - alla volontà di ridimensionare l'ordinamento regionale, tale da rendere le articolazioni territoriali ben lungi dal costituire quel «nuovo» modo di funzionamento dello Stato, come invece erano state disegnate.

Manifesta quindi perplessità con particolare riguardo al capo I del provvedimento, che diminuisce, tra l'altro, la quota *pro capite* degli investimenti da parte delle amministrazioni locali, anche in relazione ad una recente direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge n. 400 del 1988 sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1990.

Dichiarando quindi il proprio dissenso rispetto ad una prassi che determina l'ampliamento dei poteri normativi del Governo, il senatore Vetere sollecita la Commissione a voler rifiutare il riconoscimento dei presupposti di costituzionalità riguardo al capo III del decreto-legge, formulando comunque osservazioni specifiche sui contenuti dei capi I e II.

Il senatore Murmura, premesso il suo pieno consenso alla relazione svolta dal senatore Guzzetti, fa rilevare che la necessità e l'urgenza del provvedimento traggono origine dall'applicazione del principio di buona



amministrazione degli enti locali, vale a dire dalla necessità di addivenire alla tempestiva predisposizione da parte degli enti stessi del bilancio di previsione per l'esercizio 1990, anche perchè la realizzazione di determinate opere pubbliche è possibile solo ove sia riscontrabile la regolarità dei bilanci stessi.

Con specifico riguardo al capo III, il senatore Murmura, pur non negando che alcune perplessità potrebbero essere ritenute *prima facie* legittime, fa comunque notare che il requisito dell'omogeneità prescritto dall'articolo 15 della legge n. 400 non va inteso in senso meramente formale. Per questo motivo tale requisito sussiste, a suo avviso, anche nel caso di specie, essendo le norme qui contenute finalizzate a consentire il buon funzionamento degli enti locali. Altre osservazioni di grande rilievo - quale quella avanzata dal senatore Vetere e relativa a norme restrittive contenute in un atto di indirizzo e coordinamento - potranno comunque essere riprese nel corso dell'esame di merito.

Il sottosegretario Fausti fa notare che il capo I del provvedimento possiede sicuramente i requisiti di necessità e d'urgenza, in quanto finalizzato ad evitare le paralisi nel funzionamento degli enti locali. A tale proposito sottolinea comunque che il settore dei trasferimenti degli enti locali è l'unico a non aver subito lievitazioni nè ritardi.

Auspica conclusivamente che le perplessità avanzate riguardo al capo III non impediscano comunque l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento, che possiede interamente, a suo avviso, i prescritti requisiti di costituzionalità.

Il sottosegretario Rubbi sollecita la Commissione a volersi esprimere favorevolmente, anche per evitare la indisponibilità per gli enti locali degli stanziamenti previsti.

È d'altro canto incontestabile, prosegue il Sottosegretario, che l'art. 15 della legge n. 400 stabilisca, al comma 3, che il contenuto dei decreti dev'essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Al fine quindi di superare le obiezioni sollevate, giudicherebbe opportuno un breve rinvio dell'esame, anche al fine di valutare gli effetti che si produrrebbero in caso di esito non favorevole e gli strumenti più adeguati per garantire comunque, in tal caso, il raggiungimento degli obiettivi che con il provvedimento si intenderebbero conseguire.

Il presidente Elia, dopo aver sottolineato che, secondo quanto prescritto dal Regolamento, la Commissione deve comunque esprimersi entro la giornata odierna, ricorda che l'esame parlamentare concerne la sussistenza dei presupposti costituzionali, ma anche dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, con riferimento, dunque, al dettato dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. A tale ultimo proposito si potrebbe dubitare della idoneità di questo rinvio, del Regolamento alla legge ordinaria. Nel corso del dibattito sulle norme relative al nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio, la Commissione aveva affrontato, senza però risolverlo diversamente, il tema della «costituzionalizzazione» delle disposizioni ivi contenute. Non essendo ciò avvenuto, è astrattamente possibile che l'articolo 15 della legge n. 400 risulti derogato da un decreto-legge. In tal caso - prosegue il presidente Elia - sarebbe comunque riscontrabile una responsabilità del Governo, anche in considerazione del fatto che l'articolo 15 va considerato interpretativo dell'articolo 77 della Costituzione.

Con specifico riguardo al provvedimento in esame, conviene sulle perplessità sollevate riguardo al capo III, atteso che le disposizioni varie ivi contenute risultano eterogenee.

Ricorda quindi che in un caso analogo, quale il decreto-legge relativo al pubblico impiego, in seguito alla mancata conversione del provvedimento nei termini costituzionali il Governo ha scelto la via della presentazione di due disegni di legge ordinaria, ciò che ben potrebbe avvenire nel caso di specie. Un mancato riconoscimento dei requisiti prescritti dall'articolo 78 del Regolamento, sulla base di un giudizio relativo alla disomogeneità del contenuto del provvedimento d'urgenza, non impedirebbe comunque, a suo avviso, la emanazione di altri provvedimenti d'urgenza, atteso che tale contrarietà verrebbe espressa in relazione ad un profilo formale.

Al fine di consentire gli opportuni approfondimenti, il presidente Elia propone comunque alla Commissione di voler sospendere l'esame, rinviandone il seguito alla seduta pomeridiana.

La Commissione conviene ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**Disegno di legge costituzionale. - Pasquino e Cavazzuti: Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei due rami del Parlamento (21)**

**Disegno di legge costituzionale. - Pasquino ed altri: Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione (22)**

**Disegno di legge costituzionale. - Pasquino ed altri: Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione (23)**

**Disegno di legge costituzionale. - Riz ed altri: Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della Repubblica (30)**

**Disegno di legge costituzionale. - Filetti ed altri: Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della Costituzione (166)**

**Disegno di legge costituzionale. - Pecchioli ed altri: Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica (227)**

**Disegno di legge costituzionale. - Mancino ed altri: Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le funzioni del Parlamento (426)**

**Disegno di legge costituzionale. - Mancino ed altri: Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione (845)**

**Disegno di legge costituzionale. - Pasquino ed altri: Revisione delle norme costituzionali concernenti la struttura e le funzioni del Parlamento (1101)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 dicembre 1989.

Interviene il senatore Pasquino, rammaricandosi per il carattere frammentario della discussione, che si protrae dall'agosto 1988, ed osservando che è mancata una riflessione sulle ragioni in base alle quali occorre pervenire alla modifica del sistema bicamerale. Sarebbe infatti sbagliato pensare che tale riforma serva per affrettare i tempi della legislazione, perchè la difficoltà più pressante è quella che concerne invece la qualità delle leggi approvate. La riduzione del numero dei parlamentari non costituisce poi un'appendice della riforma stessa, ma ne è una parte essenziale; la insoddisfacente qualità delle leggi risente dell'influenza dei

gruppi presenti e rappresentati in Parlamento ed una forte riduzione del numero dei parlamentari stessi avrebbe effetti positivi indipendentemente da ogni altra modifica procedimentale.

A suo avviso, prosegue il senatore Pasquino, è realmente possibile distinguere le funzioni delle due Camere. In senso contrario non è probante invocare il caso inglese, ove la funzione di controllo non è pienamente operativa nella Camera dei comuni e ciò dipende dalla conformazione di quell'ordinamento, sostanzialmente monocamerale e di investitura del Governo. In un sistema bicamerale invece la funzione di controllo attribuita ad una delle due Assemblee non presenta queste controindicazioni, semprechè si proceda alla soppressione delle Commissioni bicamerali, fatte salve poche eccezioni. A parte la considerazione per cui a valorizzare il ruolo della seconda Camera rimane la categoria delle leggi necessariamente bicamerali, quello che manca nel nostro ordinamento è proprio una puntuale e continuativa verifica dell'esecuzione ricevuta dalle leggi ed è a questa attività che potrebbe proficuamente dedicarsi la seconda Camera.

Rilevato poi che una più penetrante funzione di controllo potrebbe essere svolta dallo stesso Presidente della Repubblica, il senatore Pasquino sostiene che la differenziazione proposta dal presidente Elia è incerta. La presentazione dei disegni di legge all'una o all'altra Camera appare discrezionale, potendo il Governo scegliere secondo criteri e con possibilità di intervento non condivisibili. Occorre invece che questo profilo sia razionalizzato secondo regole certe, in quanto esso attiene ad un aspetto fondamentale, così da superare il debole equilibrio ora vigente.

Imprecisato è anche rimasto il *quorum* necessario per la richiesta di riesame da parte della Camera che approva per seconda il progetto di legge. Il limite inferiore, coincidente con un terzo dei componenti, consente una partecipazione dell'opposizione all'attività legislativa, possibilità invece esclusa nel caso in cui si preferisca il limite più elevato (la metà dei componenti), il quale sarebbe sperimentato in maniera del tutto eccezionale, in quanto la maggioranza tenderebbe a dislocarsi in modo omogeneo tra le due Camere. Riguardo all'ipotesi, prevista nel progetto elaborato dal Presidente, della Commissione incaricata di mediare l'insorgere di contrasti tra le due Camere, c'è il pericolo, sostiene il senatore Pasquino, di creare una terza Camera e di depotenziare al tempo stesso le due Assemblee, dal momento che alla Commissione di composizione spetterebbe la decisione ultima sui progetti di legge più controversi.

Occorre certo predeterminare alcuni principi generali, secondo la proposta procedurale espressa ieri dal Presidente nella riunione dell'Ufficio di presidenza, mutuando la procedura seguita dall'Assemblea costituente; va tenuto presente però che i Costituenti hanno seguito un'impostazione rigorosa e che, per quanto attiene alla scelta bicamerale, si sono riferiti all'esempio francese, poi superato nel corso dell'esperienza di quel paese. La proposta elaborata dal Presidente è dunque inadeguata, perchè non è in grado di determinare la razionalizzazione che si ricerca. Espresso quindi il proprio timore che se a questa operazione non si perverrà in tempi brevi il Parlamento venga semplicemente «saltato» nel processo decisionale, il senatore Pasquino si dichiara convinto che la strada da percorrere sia quella indicata dai progetti di legge costituzionale presentati dalla Sinistra indipendente, volti ad introdurre una profonda differenziazione fra le due Camere, nonchè a ridurre il numero dei parlamentari.

Dopo una precisazione del presidente Elia, che intende rispondere alle osservazioni del senatore Pasquino in sede di replica, prende la parola il senatore Maffioletti, il quale dichiara di condividere il metodo proposto dal Presidente circa l'esame degli articoli; è opportuno infatti seguire un criterio logico e non invece quello determinato dall'ordine di inserimento delle modifiche esaminate nel testo costituzionale. Tuttavia l'ordine logico proposto dal Presidente non è condivisibile, in quanto non si può anticipare l'esame delle regole che presiedono alla funzione legislativa rispetto alla definizione della struttura e della composizione degli organi parlamentari.

Il senatore Maffioletti ritiene che si dovrebbe piuttosto iniziare con l'esame di quest'ultimo profilo, per poi affrontare il procedimento bicamerale, le funzioni monocamerali e il riordino del sistema delle fonti. Tale ordine logico non diminuirebbe, del resto, la produttività del confronto politico.

Il presidente Elia precisa che l'ordine da lui suggerito non vuole rispecchiare una consequenzialità meramente logica, bensì tende a valorizzare gli elementi emersi nel corso della discussione in sede di Comitato ristretto e di Commissione plenaria; le questioni, quindi, sono state ordinate secondo una presunzione di maggior consenso politico. Infatti, una volta superata l'opzione monocamerale, era fondato ritenere che sul cosiddetto bicameralismo procedimentale vi fosse una convergenza, almeno virtuale, da parte delle maggiori forze politiche. Sulle funzioni monocamerali vi era, forse, una maggiore differenziazione di posizioni, anche se non si riscontrava una opposizione pregiudiziale da parte di alcun gruppo politico; analoghe considerazioni possono essere fatte per quanto riguarda la riforma del sistema delle fonti. Invece, sulla riforma della struttura e della composizione del Parlamento si sono riscontrati più forti contrasti. Del resto, la riduzione del numero dei parlamentari finirebbe per implicare una riconsiderazione del sistema elettorale, tema questo recentemente tornato all'attenzione del dibattito politico.

Il presidente Elia comunque è dell'avviso che nella seduta di domani, dopo l'intervento del ministro Maccanico e la sua replica, si possa tenere un dibattito circa l'ordine da seguire nell'esame degli articoli.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

**187ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

ELIA

*Interviene il sottosegretario al tesoro Rubbi.*

*La seduta inizia alle ore 16,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA***Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie (2035)**

(Esame ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente Elia, pur riconoscendo che il concetto di omogeneità delle disposizioni potrebbe essere interpretato anche con riferimento alla loro finalizzazione unitaria, ritiene preferibile in questo caso che la Commissione si esprima per la non sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente con riguardo alle disposizioni del capo III del decreto-legge in esame. Tale pronuncia, in base al combinato disposto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 e dell'articolo 78, comma 4, del Regolamento del Senato, nonchè secondo i precedenti consolidati di questo ramo del Parlamento, avrebbe il valore di un emendamento soppressivo. Pertanto le norme interessate continuerebbero ad avere vigore sino alla scadenza dei termini stabiliti dalla Costituzione (e la Camera astrattamente ben potrebbe reintrodurre il capo III del decreto-legge); al Governo non sarebbe d'altronde preclusa la possibilità di emanare ulteriori provvedimenti d'urgenza per le parti non convertite.

Ad avviso del senatore Mancino bisogna prendere atto che la sessione di bilancio non può essere limitata all'approvazione della sola legge finanziaria, ma deve comprendere una procedura idonea anche per i provvedimenti collegati, altrimenti diviene inevitabile il ricorso alla decretazione d'urgenza con riguardo a norme destinate ad entrare in vigore il 1º gennaio; d'altro canto un'interpretazione formale dell'articolo 15 della legge n. 400 rischia di produrre una proliferazione dei decreti-legge.

Dopo una precisazione del presidente Elia, ha la parola il senatore Maffioletti, il quale condivide in parte le preoccupazioni espresse dal senatore Mancino circa la complessità delle procedure di approvazione dei documenti finanziari. È però vero che alcune norme contenute nel provvedimento in esame non sono riferibili ai disegni di legge collegati alla legge finanziaria e non è quindi giustificata la loro adozione mediante decreto-legge. Occorre ribadire, del resto, che la negligenza nel provvedere non può essere causa giustificatrice della necessità ed urgenza dei decreti-legge.

Va altresì sottolineato – prosegue il senatore Maffioletti – che l'articolo 15 della legge n. 400 deve essere considerato come direttamente attuativo dell'articolo 77 della Costituzione e quindi che la valutazione di non conformità del provvedimento a tale disposizione di legge ordinaria involge, implicitamente, un mancato riconoscimento dei presupposti di costituzionalità. Conclude affermando che il requisito dell'omogeneità non può che essere oggettivo; vanno quindi rigettate interpretazioni finalistiche che produrrebbero effetti aberranti.

Sulla base delle considerazioni svolte dal Presidente, il senatore Maffioletti assicura il Governo sul carattere realistico e costruttivo della posizione del Gruppo comunista, fermo restando che ciò non implica un consenso preventivo alla reiterazione per decreto di tutte le disposizioni di cui al capo III.

Il presidente Elia ribadisce che il mancato riconoscimento nel capo III del decreto-legge del requisito dell'omogeneità ha carattere pregiudiziale rispetto alla stessa valutazione dei presupposti di necessità e di urgenza e quindi non è preclusa un'eventuale emanazione di nuovi provvedimenti d'urgenza.

Il sottosegretario Rubbi prende atto delle dichiarazioni del Presidente, ribadendo che il decreto-legge è diretto a consentire l'utilizzazione di stanziamenti previsti per il 1989. Ritiene, del resto, che sulla base di precise garanzie rivolte ad assicurare la continuità dei finanziamenti considerati, il Governo non si oppone a che l'esame possa proseguire limitatamente ai capi I e II del decreto-legge.

Il senatore Vetere, replicando all'intervento del senatore Mancino, ritiene che se alcune parti del decreto-legge sono effettivamente motivate dall'urgenza, essendo collegate alla legge finanziaria per il 1990, altre disposizioni sono riferibili a ritardi intervenuti nell'attuazione di leggi finanziarie di anni precedenti: di conseguenza per tali disposizioni non è possibile riconoscere la sussistenza dei requisiti di costituzionalità.

Il senatore Pontone ritiene che nella seduta antimeridiana di oggi, pur non essendosi proceduto ad una formale deliberazione, la Commissione abbia preso in esame i presupposti di necessità e di urgenza e che quindi non si possa sostenere che la valutazione dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente sia stata pregiudiziale.

Il presidente Elia precisa al riguardo che i rilievi svolti a proposito dei requisiti di costituzionalità non si sono trasfusi in deliberazioni formali, e di conseguenza non si può ravvisare un atteggiamento contraddittorio da parte della Commissione.

Il senatore Murmura ritiene che la Commissione debba limitarsi a valutare la conformità del decreto-legge ai presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione; la valutazione dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente atterrebbe invece al merito del provvedimento. Di conseguenza il senatore Murmura si esprime a favore del riconoscimento dei presupposti di costituzionalità anche per il capo III del decreto-legge.

Il presidente Elia avanza qualche dubbio in relazione a questa interpretazione, perchè l'articolo 78 del Regolamento rinvia anche ai requisiti stabiliti dalla legislazione vigente quale parametro del parere della 1a Commissione.

Dopo brevi interventi dei senatori Mancino, Guzzetti e Maffioletti, la Commissione, con il voto contrario del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, dà mandato al senatore Guzzetti di redigere un parere favorevole sulla sussistenza dei prescritti requisiti limitatamente ai capi I e II del decreto-legge n. 415.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**Disegno di legge costituzionale. - Pasquino e Cavazzuti: Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei due rami del Parlamento (21)**

**Disegno di legge costituzionale. - Pasquino ed altri: Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione (22)**

**Disegno di legge costituzionale. - Pasquino ed altri: Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione (23)**

**Disegno di legge costituzionale. - Riz ed altri: Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della Repubblica (30)**

**Disegno di legge costituzionale. - Filetti ed altri: Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della Costituzione (166)**

**Disegno di legge costituzionale. - Pecchioli ed altri: Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica (227)**

**Disegno di legge costituzionale. - Mancino ed altri: Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le funzioni del Parlamento (426)**

**Disegno di legge costituzionale. - Mancino ed altri: Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione (845)**

**Disegno di legge costituzionale. - Pasquino ed altri: Revisione delle norme costituzionali concernenti la struttura e le funzioni del Parlamento (1101)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Ha la parola il senatore Guizzi, il quale rileva anzitutto che si avverte un certo disagio per i modi ed i tempi nei quali si è sviluppato il dibattito sulla riforma del bicameralismo. Si è quindi avverata la preoccupazione, espressa dal senatore Alessandro Fontana ed implicitamente da lui condivisa, allorchè, nel suo intervento in Commissione nel dicembre 1988, ricordò invece la rapidità dell'esame delle relative disposizioni da parte dell'Assemblea costituente, prima in sede ristretta, poi in sede plenaria.

Contrariamente a quanto risulta nella relazione conclusiva della Commissione Bozzi - prosegue il senatore Guizzi - il bicameralismo paritario adottato dalla Costituente è solo una delle cause di disfunzione del sistema istituzionale italiano. Altri sono infatti i motivi gravi e rilevanti di natura politica che penalizzano il funzionamento della democrazia rappresentativa in Italia.

Una riforma del sistema bicamerale non è dunque motivata dall'esigenza di approvare più celermente le leggi. Occorre infatti in primo luogo abbandonare la convinzione che il Parlamento sia essenzialmente l'istituzione che «fa» le leggi e che migliorarne la funzionalità significhi rinforzarne la capacità di produzione. Del resto la maggior parte dei disegni di legge approvati dal Parlamento sono di iniziativa governativa, ciò che dimostra la partecipazione tutt'altro che secondaria dell'Esecutivo alla funzione legislativa. Il Parlamento è peraltro cambiato e il ruolo di esso è cresciuto e si è diversificato, atteso che nei moderni sistemi politici ad esso vengono attribuite altre funzioni.

Nel corso dell'esame del progetto di riforma del sistema bicamerale, su alcuni punti si è realizzata un'ampia concordanza tra le forze della maggioranza. Tra questi emerge la considerazione in base alla quale da elezioni che si svolgono per entrambe a suffragio universale discende l'impossibilità di affidare ad una Camera il compito di rappresentare la generalità degli interessi ed all'altra interessi particolari; altrettanto si può dire per le ipotizzate differenziazioni, non apparendo convincente l'idea di un Senato rappresentativo delle regioni e di una Camera rappresentativa del popolo. Sembra invece superata l'ipotesi monocameralista, mentre va ancora approfondita l'opzione che vede un esercizio alterno delle competenze legislative.

In un momento, quale quello attuale, in cui affiorano tendenze volte a risolvere in sede referendaria problemi politici ed istituzionali - prosegue il senatore Guizzi - il testo predisposto dal comitato ristretto rappresenta un momento di razionalizzazione ed una scelta pragmatica, in linea con altre scelte già effettuate in questa legislatura in tema di giustizia politica, laddove si è affidata ad una sola Camera la potestà autorizzatoria per i reati compiuti dal Ministro.

La soluzione procedimentale sembra dunque quella che può meglio contribuire ad una politica di riforma. Essa non deve però restare isolata; ed in questo quadro è lecito avanzare la proposta del rafforzamento del ruolo di garanzia del Capo dello Stato, mediante la sua elezione diretta.

Il testo licenziato dal comitato ristretto, che introduce una sorta di monocameralismo alternato, è da condividere, purchè il *quorum* per il riesame sia sufficientemente elevato; pone però il problema dell'assegnazione dei disegni di legge ad una Camera: problema, questo, che può essere risolto - ad avviso del senatore Guizzi - lasciando piena discrezionalità al Governo, che ne farà saggio uso, per non creare difficoltà nel funzionamento del sistema.

La riforma del bicameralismo deve però comportare altresì un più largo ricorso alla delegificazione, se si vuole recuperare al Parlamento il suo ruolo di legislatore nel senso classico, eliminando la diffusa tendenza ad una legislazione di tipo amministrativo. La tendenza alla delegificazione è stata largamente «codificata» nella realtà legislativa: si pensi alla legge n. 93 del 1983, che ha delegificato lo stato economico di tutti i pubblici dipendenti; all'articolo 17, lettera e) della legge n. 400 del 1988, che ha delegificato l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, la cui disciplina compete ora al regolamento, da emanare in base ad accordi sindacali; alla legge n. 86 del 1989, che fa del regolamento la fonte naturale per attuare le direttive comunitarie anche nelle materie già disciplinate con legge.

Ciononostante il ricorso alla delegificazione stenta ad affermarsi, a causa di una certa ritrosia da parte dell'esecutivo, dovuta forse alla pigrizia della burocrazia ministeriale nel predisporre regolamenti. È perciò opportuno modificare i metodi di lavoro dell'amministrazione, attesa l'eccessiva quantità di normazione primaria; paradossalmente, dalla riforma del bicameralismo potrebbe sortire l'effetto di bloccare la tendenza verso la delegificazione.

Riesaminare criticamente l'attività del Governo vuol dire dunque porre le condizioni affinché esso si attrezzi sul versante della delegificazione, ridisegnando in forme nuove il sistema delle fonti. Ciò avrebbe altresì la conseguenza di riequilibrare il sistema, dal momento che tanta normazione primaria inevitabilmente dà luogo ad un pregiudizio per il cittadino, che non ha strumenti per impugnare una legge dinanzi alla Corte costituzionale, se non per il tramite del giudice *a quo*.

È perciò essenziale cominciare a razionalizzare il sistema, senza proporsi obiettivi irrealizzabili.

Vanno comunque avanzate perplessità riguardo alla prevista costituzione di una commissione di soluzione dei contrasti tra le due Camere che - prosegue il senatore Guizzi - rischia di creare una anomala struttura di potere, se non addirittura una sorta di terza Camera.



Emblematica delle conseguenze, in positivo ed in negativo, del sistema bicamerale è la vicenda del disegno di legge sulla violenza sessuale. Sul delicato tema della procedibilità d'ufficio, in particolare, la diversità di posizioni tra le due Camere ha dato luogo ad una prolungata *navette* del disegno di legge, ciò che testimonia, insieme, l'importanza ed i guasti derivanti dal bicameralismo perfetto.

Interviene quindi il senatore Pontone, il quale, premesse alcune considerazioni sulle molteplici insufficienze palesate dagli istituti di rappresentanza politica nell'ordinamento costituzionale italiano, osserva che la riforma del Parlamento è stata posta all'attenzione dell'opinione pubblica in modo forse strumentale per dare soltanto la sensazione che il sistema politico fosse in grado di autoriformarsi. Ricordato poi che il proprio Gruppo era stato a suo tempo favorevole ad una discussione pubblica sul tema, nell'ambito della Commissione anzichè in sede di comitato ristretto, ma che ora si tende a demandare le scelte più impegnative alla fase di esame da parte dell'Assemblea, manifesta comunque una posizione contraria alla proposta espressa dal presidente Elia. Per quanto riguarda in particolare le ipotesi di *quorum* necessario per il riesame da parte della seconda Assemblea del disegno di legge già approvato dall'altra, il senatore Pontone ritiene troppo elevati i limiti predisposti; critica altresì la previsione della Commissione di composizione dei contrasti insorti tra le due Camere, essendo realistico il timore di dare luogo in questo modo ad una terza Camera. Rivolto al senatore Mancino (che a suo avviso aveva trascurato di prendere in considerazione nel proprio intervento il disegno di legge costituzionale presentato dal Gruppo del MSI-DN), ricorda che tale iniziativa prevede un sistema bicamerale imperniato su un Presidente della Repubblica di elezione popolare e quindi in certa misura legittimato ad intervenire nello stesso procedimento legislativo mediante un più largo impiego della richiesta di riesame. La proposta del suo Gruppo intende altresì assicurare la rappresentatività delle Camere mediante un'opportuna presenza delle categorie produttive. Avviandosi alla conclusione, il senatore Pontone fa presente che la propria parte politica si riserva di intervenire nel corso dell'esame degli articoli nonchè in Assemblea.

Il senatore Vetere, constatato che l'invito espresso dal suo Gruppo, rivolto a ricercare una più ampia convergenza sulle linee informatrici della riforma, sia rimasto sostanzialmente inascoltato e che la proposta del presidente Elia non rispecchia una convergenza di opinioni emersa nel corso dei lavori del Comitato ristretto, si richiama agli interventi svolti nel corso della discussione dai senatori Mancino, Murmura e Alessandro Fontana, per sostenere che le difficoltà attraversate dal nostro sistema istituzionale richiedono profonde riforme strutturali, a cominciare dalla legge elettorale. Mette in guardia in particolare contro gli effetti perversi, talvolta sconfinanti nel vero malcostume, che implica il voto di preferenza sia nelle elezioni politiche che amministrative. Il bicameralismo procedimentale proposto dal Presidente appare a suo giudizio eccessivamente farraginoso, tanto più che tra le varie ipotesi si contempla anche la possibilità di un richiamo mediante un *quorum* maggioritario, da parte della seconda Assemblea, del disegno di legge approvato dall'altra Camera. La sua parte politica, respinta l'opzione monocamerale da parte degli altri Gruppi, insiste quantomeno per una netta diminuzione del numero dei parlamentari (da ridurre a 400 deputati e 200

senatori) nonchè per una precisa distinzione di funzioni. Rispetto poi alla composizione delle due Camere, a parere del senatore Vetere, la stessa timida proposta del presidente Elia non sembra sostenuta dalla maggioranza.

Il Gruppo comunista condivide la necessità di prevedere una deliberazione bicamerale per le leggi di maggiore rilievo; le rimanenti competenze legislative spetterebbero in via prioritaria alla Camera dei deputati, mentre al Senato verrebbe attribuita la funzione di Camera di riesame, oltre all'esercizio di competenze specifiche, ad esempio riguardo alla materia regionale. Occorre sfuggire innanzitutto al pericolo che sia il Governo a scegliere l'Assemblea cui presentare le iniziative legislative di maggiore delicatezza, pregiudizio che si aggiungerebbe ad una situazione in cui l'iniziativa parlamentare già risulta svantaggiata.

Per il senatore Vetere occorre dunque procedere ad una più decisa razionalizzazione del procedimento legislativo; il Gruppo comunista giudica positivamente l'assunzione della proposta del presidente Elia quale base di discussione a condizione che sia contestualmente esaminato il tema della composizione delle Camere. Ricordata la singolarità di conservare un bicameralismo eguale, situazione anomala rispetto agli ordinamenti analoghi al nostro e causa non secondaria della cattiva qualità della legislazione, sottolinea ancora la casualità dell'*iter* legislativo che ne deriverebbe. Anche riguardo alla proclamata volontà di contenere il numero dei decreti-legge, osserva che ai buoni propositi non sono sembrate seguire concretizzazioni sufficienti ad evitare l'abuso denunciato. Avviandosi alla conclusione, il senatore Vetere dichiara che, qualora dovesse essere confermato il rifiuto della maggioranza a prendere in considerazione un forte ridimensionamento del numero dei parlamentari, diventerebbe politicamente legittimo il ricorso al *referendum* popolare sulla legge elettorale, argomento che riscuoterà senz'altro larga eco presso l'opinione pubblica.

Il presidente Elia prende atto che la discussione, che si completerà domani, ha fornito importanti indicazioni; anche dall'intervento del senatore Guizzi è emersa una sostanziale adesione all'ipotesi del bicameralismo procedurale non riduttiva, bensì finalizzata ad assicurare al Parlamento la possibilità di condizioni di lavoro ottimali per affrontare un'ampia opera di revisione e di aggiornamento della legislazione. Il nostro ordinamento infatti, anche se all'apparenza (per il gran numero di leggi vigenti) sembra richiedere un'opera di *deregulation*, è invece ricco di vuoti normativi in numerosi settori.

Il presidente Elia infine ringrazia gli intervenuti nella discussione e si dichiara convinto che la Commissione sarà in grado di completare quanto prima l'esame della riforma del sistema bicamerale.

#### SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il presidente Elia avverte che l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani è integrato con la discussione del disegno di legge n. 2026, recante la proroga della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

*La seduta termina alle ore 18,45.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1990

**137<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
Covi*Interviene il ministro di grazia e giustizia Vassalli.**La seduta inizia alle ore 10,15.***IN SEDE DELIBERANTE****Crocetta ed altri: Istituzione del tribunale civile e penale di Gela (1038)****Ricevuto ed altri: Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Gela (1681)****Filetti e Moltisanti: Istituzione del tribunale con sede in Gela (1704)****Zangara ed altri: Istituzione del tribunale civile e penale e della pretura circondariale di Gela (1721)****Pinto ed altri: Istituzione del tribunale di Gela (1959)**

(Discussione e approvazione)

Il relatore Di Lembo, dato preliminarmente conto dei pareri della Commissione affari costituzionali - favorevoli pur con l'invito a far rientrare l'esame di merito in una visione generale e complessiva di riorganizzazione e di razionalizzazione del sistema degli uffici giudiziari - rievoca le precedenti iniziative legislative, volte all'istituzione del tribunale nel territorio di Gela, risalenti addirittura al 1947.

Affronta la questione evidenziando un duplice livello di problemi. In primo luogo l'opportunità o meno di istituire la nuova sede giudiziaria, alla luce dei forti elementi di tensione legati alla crescita demografica ed economica di un'area in sviluppo come quella di Gela. Rammentata la sua impostazione di metodo, favorevole a centri giudiziari di non eccessive dimensioni e pertanto maggiormente radicati nel territorio, si dichiara a favore della creazione del tribunale civile e penale in questione, quale risposta consapevole dello Stato di fronte ai preoccupanti fenomeni di criminalità organizzata. A sostegno della sua tesi richiama anche la disponibilità manifestata dal Governo.

Il secondo problema riguarda il rapporto tra l'istituenda sede e gli uffici giudiziari di Caltanissetta. A tal riguardo evidenzia la diversa impostazione del disegno di legge dei senatori Pinto ed altri rispetto ai restanti. Mentre questi ultimi propongono un tribunale la cui estensione territoriale comprenderebbe i mandamenti di Gela, Butera, Mazzarino e Riesi, il disegno

di legge n. 1959 propone una circoscrizione comprendente i comuni di Gela, Butera, Niscemi, Licata e Vittoria.

Concludendo invita la Commissione a concludere in tempi brevi l'esame, senza però che il Parlamento si lasci condizionare da pressioni campanilistiche le quali comunque debbono essere subordinate alle sovrane esigenze delle istituzioni. Infine non ritiene necessario istituire un Comitato ristretto.

Il ministro Vassalli, confermata la disponibilità dell'esecutivo in ordine all'istituzione del tribunale, della pretura circondariale e delle rispettive procure, concorda con l'impostazione di fondo del relatore, favorevole ad un più forte presidio giudiziario in quel di Gela. Ritiene altresì utile non dare una competenza territoriale eccessiva agli istituendi uffici, al fine di evitare rallentamenti perniciosi nella risposta dello Stato alla forte e crescente esplosione delinquenziale. Propone dunque di riconoscere al tribunale e alla pretura di Gela, nell'ambito del distretto della Corte di appello nissena, giurisdizione sul territorio dei comuni di Butera, Gela e Mazzarino.

Il senatore Filetti preannuncia il voto favorevole ad un provvedimento che soddisfa un'aspirazione quarantennale della città di Gela dove il rilevante e preoccupante sviluppo del fenomeno mafioso richiede risposte senza indugio. Nella sua proposta egli aveva originariamente incluso nella circoscrizione dell'istituendo tribunale anche il comune di Riesi, ma è disponibile ad accogliere l'ipotesi prospettata dal Ministro pur di concludere in data odierna la discussione.

Il senatore Crocetta esordisce rilevando come il fenomeno di patologia sociale presente nel territorio di Gela richiede da parte dello Stato l'adozione di strumenti operativi efficaci e penetranti. In sintonia con le prese di posizione della Commissione bicamerale antimafia e del Consiglio superiore della magistratura auspica che si pervenga in data odierna al varo della normativa, che potrà avere il benefico effetto di attenuare i carichi pendenti attualmente presso il tribunale di Caltanissetta. Invita inoltre a tenere in debito conto la necessità di varare una norma transitoria che permetta il sollecito passaggio dei procedimenti civili e penali presso la nuova sede.

Il senatore Corleone si dichiara favorevole alla soluzione profilatasi nel corso del dibattito; tuttavia ritiene doveroso motivare l'adesione richiamando le esigenze dello stato di diritto più che le asserite aspettative campanilistiche.

Il senatore Acone, favorevole anch'egli all'istituzione del tribunale, rileva l'opportunità di arrestare i disorganici interventi in una materia - quella delle sedi giudiziarie - la quale merita di essere ripensata in un'ottica globale, anche al fine di evitare inutili dispersioni di energie. Propone anche di prevedere il trasferimento, con ordinanza non impugnabile, delle cause civili e penali non definite, nel solco di quanto dispone il disegno di legge n. 1681.

Il senatore Gallo, pur in sintonia con le scelte di fondo evidenziate nel corso della discussione, ritiene opportuna l'istituzione di un Comitato ristretto per esaminare nel dettaglio tutte le delicate questioni connesse all'istituzione di una nuova sede giudiziaria.

Il senatore Greco aderendo alla proposta del Ministro auspica l'approvazione in tempi brevi dei progetti istitutivi del tribunale, perchè solo così lo Stato finalmente fornisce un messaggio preciso alle popolazioni interessate,

chiarendo come la mafia non sia da intendersi quale fenomeno ineluttabile ed ineliminabile con cui è necessario abituarsi a convivere.

Il senatore Vitale sottolinea l'importanza della discussione svoltasi ed auspica che l'odierno voto rappresenti una riassunzione di responsabilità da parte delle istituzioni centrali, da troppo tempo assenti da Gela. Si rispetteranno così finalmente gli impegni assunti da diverso tempo e si opererà fattivamente contro le continue provocazioni della delinquenza organizzata, che troppe volte ha avuto spazio per agire a causa della latitanza dello Stato.

Il presidente Covi nel rammentare l'elevato numero di missive ricevute sul problema e rievocati i numerosi incontri con delegazioni di Gela, Caltanissetta, Agrigento e Ragusa, dichiara di voler distinguere fra esigenze reali e posizioni pretestuose. Aderisce al suggerimento del senatore Acone in ordine alle modalità di passaggio ai nuovi uffici dei procedimenti civili non ancora passati in decisione e dei procedimenti penali per i quali non sia stato ancora dichiarato aperto il dibattimento.

Attesa la convergenza di posizioni, chiede al senatore Gallo di non insistere sulla proposta di costituzione di un Comitato ristretto. A nome anche del senatore Gallo prende la parola il senatore Toth, il quale, ribadendo il favore alla soluzione del Ministro, prende atto della volontà coagulatasi in Commissione e ritira la proposta di proseguire la discussione in sede ristretta, considerata anche l'urgenza di rispondere alle attese della popolazione.

Dichiarata chiusa la discussione generale si passa all'esame degli articoli. L'articolo 1 è approvato in un testo proposto dal ministro Vassalli nel quale si prevede esplicitamente, oltre all'istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Gela con giurisdizione nel territorio dei comuni di Butera, Gela e Mazzarino, quella delle relative procure della Repubblica.

L'articolo 2 è quindi approvato in un testo proposto dal relatore nel quale, integrando il corrispondente articolo del disegno di legge n. 1038 si stabilisce che il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge e nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del ministero, l'organico del tribunale e della pretura circondariale di Gela sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio concernenti i territori compresi nel circondario, nonché a stabilire la data di inizio del loro funzionamento. Il ministro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle tabelle A, B e C annesse alla legge n. 30 del 1989.

È quindi approvato con una modifica conseguente al nuovo testo accolto per l'articolo 1, proposta dal relatore Di Lembo, anche l'articolo 3 - ripreso dal disegno di legge n. 1681 - con il quale si stabilisce che gli affari civili e penali pendenti alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici avanti al tribunale e alla pretura circondariale di Caltanissetta e riguardanti il territorio del nuovo circondario, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è già stato dichiarato aperto il dibattimento, sono devoluti alla cognizione dei corrispondenti uffici giudiziari di Gela.

Il presidente Covi ricorda che, dal momento che risultano soddisfatte le condizioni poste dalla Commissione bilancio per esprimere parere favorevole su alcuni dei provvedimenti in titolo e segnatamente sui disegni di legge nn. 1038, 1681, 1704 e 1721, il testo all'esame non necessita di una clausola di copertura: pertanto si passerà alla sua votazione finale.

Prende la parola per dichiarazione di voto in senso favorevole il senatore Battello, chiedendo che quanto prima il ministro Vassalli venga in Commissione a riferire sullo stato di elaborazione della revisione complessiva delle circoscrizioni giudiziarie già iniziata con la legge n. 30 del 1989 e con i successivi decreti di attuazione. Il Ministro si dichiara disponibile ed il presidente Covi fa presente che nella riunione dell'ufficio di presidenza già convocata per domani sarà possibile definire modi e tempi dell'intervento in Commissione del rappresentante del Governo.

Il senatore Toth annuncia il voto favorevole dei senatori democratici cristiani, ma sottolinea l'urgenza di provvedere anche in ordine ad altre situazioni di estrema crisi degli uffici giudiziari; in particolare si riferisce alla situazione del tribunale di Napoli.

Dopo che anche il senatore Misserville ha dichiarato il voto favorevole dei senatori del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, il senatore Corleone, pur favorevole al provvedimento, sottolinea la necessità di dare immediatamente corso alla riforma generale delle circoscrizioni giudiziarie. Dello stesso avviso si dichiara il senatore Acone, il quale ritiene si debba evitare che il provvedimento che sta per essere approvato costituisca un precedente.

Anche il presidente Covi annuncia il voto favorevole del Gruppo repubblicano, pur sottolineando l'indifferibile esigenza di provvedere al più presto ad una generale revisione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Il disegno di legge è infine posto ai voti ed approvato nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

**138ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

Covi

*indi del Vice Presidente*

LIPARI

*Interviene il ministro di grazia e giustizia Vassalli.*

*La seduta inizia alle ore 17.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Riz ed altri: Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento (32)**

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il ministro Vassalli prende la parola in riferimento alla questione sollevata dal senatore Battello richiamando un passaggio di una recente

sentenza della Corte costituzionale. Dichiaro che la questione, pur non infondata in termini generali, investe un livello amministrativo, sul quale il Parlamento non è chiamato oggi ad esprimersi. Pertanto, ritiene che la questione non possa afferire alla discussione e alla votazione odierna, anche se il Governo ne terrà conto per quanto gli compete.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

Il presidente Covi dà conto di un emendamento del senatore Riz volto a formalizzare l'istituzione della sezione del tribunale dei minorenni in Bolzano, che, stante l'assenza del proponente, è da intendersi decaduto. Saggiunge però, che alla luce dell'articolo 49 dell'ordinamento giudiziario, tale proposta risultava comunque superflua.

Interviene il senatore Lipari, che, richiamato un suo precedente intervento in Commissione sul medesimo disegno di legge, manifesta forte perplessità all'approvazione, perplessità che, tuttavia, non porterà alle estreme conseguenze di un voto contrario, bensì all'astensione. Ravvisa infatti una forte distonia fra l'impegno del Governo, favorevole all'istituzione della sezione distaccata, e l'asserita volontà di non modificare sedi giudiziarie al di fuori della prossima riforma generale delle circoscrizioni. Auspica quindi, nel futuro, una legislazione connotata da una razionalità complessiva e non dalla somma di interventi parziali.

Il senatore Filetti ribadisce le ragioni dell'opposizione al disegno di legge, giacché non militano ragioni per derogare all'accordo fra le forze politiche per non istituire nuovi uffici giudiziari, se non nell'ambito di una rimeditazione d'ampio respiro degli stessi.

Il senatore Acone ritiene manchino ragioni giuridiche a sostegno dell'approvazione del provvedimento e, non giudicando le asserite ragioni d'ordine internazionale prevalenti sull'accordo di non modificare singolarmente gli uffici giudiziari, preannuncia la sua astensione.

Il presidente Covi, nella sua veste di relatore, rammenta come l'impegno del Governo affondi le radici lontano nel tempo e ricorda al senatore Filetti che, proprio in data odierna, la Commissione giustizia ha approvato l'istituzione del tribunale ordinario in Gela. Conclude facendo presente il costante atteggiamento dei Governi succedutisi negli ultimi anni per accogliere questa aspirazione delle popolazioni di lingua tedesca, nei confronti della quale auspica un voto favorevole della Commissione.

Chiede di intervenire il Ministro per rammentare come la sua posizione attuale di sostegno alla proposta, pur non richiamata formalmente in alcun atto di diritto internazionale, non scaturisca da una adesione entusiastica, ma da circostanze oggettive che lo inducono a sostenerne l'approvazione in tempi brevi. Inoltre, alla luce anche della novella recente per cui l'appello delle sentenze pretorili è devoluto alla competenza della corte di appello, ritiene auspicabile l'approvazione del disegno di legge anche in considerazione degli ostacoli orografici per un agevole accesso alla giustizia.

Per dichiarazione di voto sull'articolo 1 interviene, a nome del Gruppo democratico-cristiano, il senatore Toth che annuncia il voto favorevole argomentandolo non con alcun impegno internazionale, bensì con la sensibilità dello Stato verso la minoranza di lingua tedesca. Richiamare, come da taluno si è fatto, il «pacchetto Alto Adige» è erroneo, giacché quel testo non conosce richiamo alcuno all'istituenda sezione distaccata. Pertanto, il voto favorevole scaturisce dalla precisa volontà politica di evitare

ogni forma di intolleranza in danno di altre etnie. La Repubblica è contraria a forme di discriminazione e la sezione distaccata può costituire un efficace strumento per cogliere i momenti di tensione che dovessero insorgere. Conclude notando la piena conformità dell'approvazione cui la Commissione sta per procedere con la lunga tradizione italiana di tutela delle minoranze linguistiche.

Il ministro Vassalli aderisce all'impostazione del senatore Toth.

Posto ai voti, l'articolo 1, è approvato come pure i successivi articoli 2 e 3.

Per dichiarazione di voto finale interviene il senatore Riz, rilevando come l'istituzione della corte di appello scaturisca dalla logica stessa delle norme da tempo vigenti nella provincia di Bolzano, in forza delle quali si prevede che i processi si svolgano in lingua tedesca per i cittadini appartenenti a quel gruppo etnico. Ciò non è adeguatamente garantito presso la Corte di appello di Trento.

Il senatore Battello annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista, non tanto per il conclamato impegno del Governo italiano bensì per considerazioni d'ordine costituzionale legate al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 e soprattutto alla tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6. Pur riconoscendo che l'opzione insita nella proposta di legge costituisce una delle possibili scelte di tecnica di tutela, riconosce essere questa all'esame la preferibile.

Il senatore Filetti ribadisce, a nome del Movimento sociale-destra nazionale, netta contrarietà a un provvedimento, in favore del quale non militano ragioni d'ordine politico, giuridico e storiche.

Il senatore Gallo esprime l'avviso favorevole del Gruppo democratico-cristiano, per considerazioni d'ordine costituzionale nelle quali fa rientrare anche una particolare lettura della decima disposizione transitoria.

Il senatore Dujany ritiene essere il voto favorevole della Commissione un atto di giustizia e di rispetto delle minoranze e richiama all'attenzione del Ministro e dei Commissari un provvedimento, analogo quanto a finalità, in favore della Valle d'Aosta.

Il presidente Covi esprime il voto favorevole del Gruppo repubblicano, sollecitando tuttavia il Governo a tener conto della posizione giuridica dei cittadini di lingua italiana, da tutelare pienamente anche a Bolzano.

Posto ai voti nel suo complesso il disegno di legge è approvato.

La seduta è quindi sospesa.

*La seduta è sospesa alle ore 18,05 ed è ripresa alle ore 19.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**Filetti ed altri: Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie (164)**

**Filetti ed altri: Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali (165)**

**Macis ed altri: Modifiche al codice di procedura civile (241)**

**Mancino ed altri: Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione (427)**



**Onorato e Arfè: Riforme urgenti del codice di procedura civile (732)****Provvedimenti urgenti per il processo civile (1288)**

(Seguito della discussione e approvazione del testo degli articoli)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 14 dicembre. Il relatore Acone dà conto di due articoli aggiuntivi volti rispettivamente ad introdurre un articolo 371-bis nel codice di rito ed un articolo 144-bis nelle disposizioni di attuazione dello stesso codice. La prima di tali norme stabilisce che qualora la Corte di cassazione abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'instanzione le parole «atto di integrazione del contraddittorio» sia depositato nella cancelleria della corte stessa a pena di improcedibilità, entro 20 giorni dalla scadenza del termine assegnato; la seconda invece statuisce che qualora non sia stato osservato il disposto di cui all'articolo 371-bis, il cancelliere lo attesti con apposita dichiarazione da allegare al fascicolo d'ufficio per gli adempimenti di cui all'articolo 138 delle stesse disposizioni di attuazione.

Dopo un intervento in senso adesivo del presidente Lipari, il quale fa presente come la collocazione delle disposizioni nel testo sarà quella conseguente alla loro numerazione nei corpi normativi nei quali si inseriscono, i due articoli sono separatamente posti ai voti ed approvati. È poi accolto un emendamento - integralmente sostitutivo dell'articolo 97 relativo alla disciplina transitoria - proposto dai relatori, a proposito del quale il senatore Acone fa rilevare l'intento di contemperare l'esigenza di separare i vecchi processi dai nuovi con quella di non onerare in modo eccessivo gli avvocati di adempimenti aggiuntivi. Il meccanismo prescelto si articola, in particolare, attraverso l'estinzione di diritto del processo qualora nessuna delle parti proponga istanza per la prosecuzione del giudizio non oltre la prima udienza successiva all'entrata in vigore della legge.

La Commissione accoglie poi un articolo aggiuntivo proposto dai relatori e concernente i criteri direttivi per la organizzazione degli uffici nella fase transitoria tra il vecchio e il nuovo rito (con particolare riguardo al numero dei magistrati da adibire esclusivamente alla trattazione delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge) dopo che su di esso sono intervenuti per illustrarlo il relatore Acone ed, in senso adesivo, il presidente Lipari.

Si passa infine all'articolo 98 del testo del comitato ristretto, concernente l'entrata in vigore della legge, al quale viene approvato un emendamento volto a prolungare la *vacatio legis* fino a sei mesi dalla pubblicazione delle norme nella *Gazzetta Ufficiale*, dopo dichiarazioni di voto in senso contrario dei senatori Gallo e Filetti. La Commissione approva poi l'articolo nel testo emendato e si passa all'esame dell'articolo 5, precedentemente accantonato e relativo alla connessione, con particolare riferimento ai criteri da seguire per la riunione e la decisione di cause altrimenti da trattare con diversi riti. Il relatore Acone fa rilevare come il testo del comitato ristretto, sul quale vi era stato anche un consenso informale da parte di molti esponenti della dottrina processualcivilistica, sia - tutto sommato - preferibile rispetto ad altre soluzioni che, non privilegiando in via generale il rito ordinario darebbero luogo ad inconvenienti ben più gravi.

Concorda il presidente Lipari, mentre il ministro Vassalli ribadisce le riserve del Governo su questo punto.

L'articolo 5 è quindi approvato.

Prima di dare mandato ai relatori perchè riferiscano in senso favorevole all'Assemblea, il presidente Lipari esprime vivo compiacimento per l'approvazione del testo degli articoli, che consegue ad un lavoro intenso compiuto dalla Commissione con notevole competenza tecnica e senza preconcetti di parte. Il ministro Vassalli si associa alle parole del Presidente e manifesta il più grande apprezzamento per il lavoro compiuto dalla Commissione che ha condotto - attraverso un grande approfondimento - ad un testo il quale può considerarsi quasi un nuovo codice di procedura; un testo che apre alla speranza che si possano risolvere i gravissimi mali della giustizia civile.

Anche le riserve che il Governo nutre su alcuni specifici punti non sono tali da intaccare questo giudizio interamente positivo: sicchè l'Esecutivo si fa carico sin da adesso di sostenere anche presso l'altro ramo del Parlamento, con la massima convinzione, le scelte operate dal Senato.

Il presidente Lipari ringrazia ancora il ministro Vassalli per le sue parole, ed in particolare per l'ultima dichiarazione da lui compiuta, auspicando inoltre che la discussione in Assemblea del provvedimento - per quanto sollecita - possa intervenire in tempi tali da consentire a lui ed al senatore Acone di redigere la relazione con il necessario approfondimento.

La Commissione dà infine mandato ai relatori di riferire in senso favorevole in Assemblea.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCOLEDI 17 GENNAIO 1990

99<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

GIACOMETTI

*Intervengono i generali di Corpo d'armata Antonio Viesti, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, e Luigi Ramponi, Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.*

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza in relazione al disegno di legge n. 1652, recante modifiche alla normativa vigente sul conferimento e sulla cessazione delle cariche di Vice comandante dell'Arma e di Comandante in seconda del Corpo**

Dopo una breve introduzione del presidente Giacometti - che ricorda lo stato attuale dell'*iter* del disegno di legge n. 1652 - ha la parola il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Il generale Viesti, ringraziata la Commissione per l'opportunità che gli è stata offerta di poter esporre il suo punto di vista sul provvedimento cui ha fatto riferimento il Presidente, ricorda preliminarmente il contenuto della vigente normativa in materia di conferimento della carica di Vice comandante generale dell'Arma. Tale normativa, che è il risultato di una serie di provvedimenti legislativi che si sono susseguiti nel tempo, non ha certo giovato all'esigenza di chiarezza ed ha ingenerato, in sede di attuazione, talune perplessità, sia perchè non risultano allo stato attuale univocamente individuate le attribuzioni del Vice comandante generale, sia perchè manca una disciplina della posizione di questi qualora la cessazione del mandato abbia luogo prima che egli raggiunga il limite di età. Soprattutto quest'ultima ipotesi viene di fatto a determinare una situazione psicologicamente inaccettabile e quasi di umiliante pre-congedamento, derivante da un lato dalla perdita dei distintivi di grado (la cosiddetta terza stella funzionale) relativi alla carica precedentemente ricoperta e dall'altro dalla inevitabile posizione di subordinazione di un pari grado ad altri ufficiali meno anziani nominati successivamente Vice comandanti generali.

Allo scopo, quindi, di eliminare i suindicati inconvenienti, occorrerebbe

varare una normativa di carattere più sistematico e cogliere l'occasione dell'esame del disegno di legge governativo per introdurre taluni miglioramenti che tengano conto delle nuove realtà istituzionali e delle legittime aspettative degli ufficiali generali dell'Arma giustamente aspiranti a ricoprire la massima carica di vertice all'interno dell'Arma stessa.

In tale ottica, il generale Viesti ritiene di poter offrire alla valutazione della Commissione una serie di proposte modificative volte, appunto, a migliorare il testo del disegno di legge e a consentire soluzioni oltre che più eque anche più coincidenti con le esigenze obiettive dell'Arma.

Confermato di privilegiare il criterio dell'anzianità (sinora costantemente seguito) rispetto a quello del conferimento dell'incarico «a scelta», (sia perchè l'assolvimento di funzioni vicariali in assenza del Comandante generale non potrebbe aver luogo nei confronti di colleghi più anziani, sia perchè tale criterio oggettivo evita la possibilità di condizionamenti esterni), il generale Viesti fa presente di ritenere preferibile, quanto alla durata del mandato, la soluzione dell'anno, rinnovabile al massimo una sola volta per altro identico periodo.

Dopo aver poi sottolineato l'opportunità di modificare ulteriormente il disegno di legge n. 1652, prevedendo che condizione per la nomina sia comunque l'aver assolto il comando di una divisione dei carabinieri od incarico equipollente nell'Arma, in ordine all'ipotesi (che non è solo teorica) della posizione in cui verrebbero a trovarsi il Vice comandante generale dell'Arma ed il Comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza che cessino dal mandato prima del raggiungimento del limite di età, prospetta l'esigenza di consentire la seguente opzione: collocamento a disposizione per riduzione di quadri (con conseguente promozione al grado di generale di corpo d'armata) ovvero, a domanda dell'interessato, possibilità di transito, in soprannumero al ruolo di appartenenza, a disposizione rispettivamente del Ministero della difesa o di quello delle finanze, per espletare incarichi speciali, con il precedente rango (conservando, cioè, la stella funzionale).

Concludendo la sua esposizione, il generale Viesti consegna alla Presidenza della Commissione il testo di possibili emendamenti al disegno di legge formulati nel senso da lui illustrato e sui quali egli ha già avuto modo di acquisire l'opinione favorevole del Ministro della difesa e dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Ha, quindi, la parola il generale Ramponi.

Ricorda, preliminarmente, che il provvedimento in discussione si propone i seguenti scopi: anzitutto, far sì che la carica di Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri sia ricoperta dal più anziano in ruolo dei generali di divisione che raggiunga i limiti di età dopo almeno un anno dalla nomina; in secondo luogo, che la durata di tale carica venga fissata per un periodo massimo di due anni (come è già previsto per il Comandante in seconda della Guardia di finanza dall'articolo 9 della recente legge n. 190 del 1989). Il disegno di legge n. 1652, inoltre, prevede che il Vice comandante generale dell'Arma e il Comandante in seconda del Corpo che cessino dalle rispettive cariche, rimangano, fino al raggiungimento del limite di età, rispettivamente a disposizione del Ministero della difesa e di quello delle finanze per incarichi speciali nell'ambito degli stessi Ministeri o di altre Amministrazioni statali.

Per quanto riguarda il Corpo della Guardia di finanza, l'articolo 9 della citata legge n. 190 stabilisce che il Comandante in seconda, esaurito il mandato, venga posto in aspettativa per riduzione quadri.

Il disegno di legge n. 1652, nella parte in cui dispone che il Vice comandante dell'Arma e il Comandante in seconda del Corpo rimangano a disposizione fino al raggiungimento dei limiti di età appare condivisibile, ma sarebbe preferibile precisare che essi vengano posti a disposizione dei rispettivi Comandanti generali per essere impiegati in incarichi speciali, fuori dell'Arma o dal Corpo, previa autorizzazione dei competenti Ministri.

Sarebbe poi opportuno stabilire che il Comandante in seconda della Guardia di finanza, collocato a disposizione, non possa continuare a far parte delle commissioni di avanzamento (infatti, ai sensi della normativa vigente per la Guardia di finanza, senza questa precisazione questi, in qualità di generale di divisione, continuerebbe a svolgere tale funzione).

Con tali precisazioni, il generale Ramponi, concludendo, si esprime favorevolmente sulle proposte di modifica suggerite dal generale Viesti.

Segue un dibattito.

Ha la parola il senatore Cappuzzo, relatore sul disegno di legge n. 1652. Giudica, nel loro complesso, condivisibili le proposte emendative illustrate dal generale Viesti. Ritiene accettabile il criterio dell'assolvimento di un comando di divisione quale requisito necessario per l'assunzione della carica di Vice comandante, anche se non è destituita di fondamento l'obiezione secondo cui, in tal modo, in teoria le carriere potrebbero essere precostituite (il Comandante generale potrebbe assegnare un incarico di comando proprio allo scopo di rendere possibile la nomina a Vice comandante dell'ufficiale più anziano).

Guarda, altresì, con favore alla possibilità di lasciare agli ex Vice comandanti l'alternativa tra il collocamento in aspettativa per riduzione quadri (con promozione al grado superiore) e la permanenza in servizio a disposizione del Ministero. Si dichiara, infine, d'accordo con il generale Ramponi sulla necessità di evitare che gli ex Comandanti in seconda del Corpo continuino a far parte delle commissioni di avanzamento.

Il senatore Boldrini chiede se le proposte del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri siano state valutate dal Consiglio superiore delle Forze armate (al riguardo, il generale Viesti precisa di averne discusso con il Ministro e con il Capo di Stato maggiore dell'Esercito, i quali, come ha già avvertito, hanno espresso il loro pieno assenso).

Il senatore Giacchè, dopo aver rilevato che le proposte di modifica suggerite dai Comandanti generali sembrano idonee ad eliminare molte perplessità sul contenuto del disegno di legge, fa presente, però, che, se accolte, verrebbe mantenuta una differenza di durata delle rispettive cariche (due anni, secondo la normativa vigente, per la carica di Comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza e un anno, rinnovabile per una sola volta, per quella di Vice comandante dell'Arma dei carabinieri).

Giudica, poi, anch'egli opportuno evitare che gli ex Comandanti del Corpo della guardia di finanza continuino a far parte delle commissioni di avanzamento.

Il generale Viesti fa presente che la sua proposta di stabilire in un anno (rinnovabile per un altro anno) la durata del mandato del Vice comandante dell'Arma ha lo scopo di consentire anche agli altri generali di divisione di

poter aspirare a ricoprire - in presenza delle prescritte condizioni - tale prestigiosa carica.

Il generale Ramponi, a sua volta, giudica positivamente la normativa vigente al riguardo per la Guardia di finanza (che prevede una durata di due anni per la carica di Comandante in seconda) in quanto trattasi di un periodo, a suo avviso, congruo che, nel contempo, non lede le aspettative di altri aspiranti.

Riprendendo la parola, il senatore Giacchè si domanda quali effetti pratici potrà avere - ove introdotto - il sistema dell'opzione per gli ex Vice comandanti generali; chiede, inoltre, di conoscere quali siano attualmente, in concreto, le funzioni espletate dal Vice comandante dell'Arma e dal Comandante in seconda del Corpo.

Al riguardo, il generale Viesti fa presente che gli effetti pratici dell'opzione non si possono certo conoscere *ex ante*, ma che essa avrà un indubbio valore sul piano psicologico.

Precisa, poi, che la funzione fondamentale del Vice comandante dell'Arma dei carabinieri è quella vicaria, ma che è altresì previsto che il Comandante generale possa delegare al suo vice talune materie (soprattutto quella disciplinare e, più in generale, gli affari riguardanti il personale); il comandante generale non può, ovviamente, delegare materie a lui a sua volta delegate dal Ministro (come la gestione del bilancio).

Il generale Ramponi, dopo aver dichiarato di concordare con il generale Viesti sul valore psicologico dell'opzione, precisa, a sua volta, che il Comandante in seconda della Guardia di Finanza esercita funzioni vicarie e può ricevere deleghe su determinate materie, sia da parte del Ministro delle finanze che dal Comandante generale.

Successivamente, ha la parola il senatore Poli. Sulla proposta di inserire il criterio di aver comandato una divisione o aver svolto incarico equipollente, come requisito necessario per il conferimento delle cariche in esame, ritiene che comunque andrebbe precisato un periodo minimo di comando. Per il resto, giudica accettabile il principio dell'anzianità e afferma che, a suo avviso, il periodo di permanenza nella carica di Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri dovrebbe essere stabilito in due anni (analogamente a quanto previsto per la Guardia di Finanza), in quanto un tempo più breve (un anno, con l'incertezza del rinnovo) potrebbe influire negativamente sul modo di svolgimento della funzione.

Quanto alla proposta di inserire l'istituto dell'opzione all'atto della cessazione dalla carica, esprime talune perplessità, ritenendo preferibile il collocamento in aspettativa per riduzione quadri senza alternative (oltretutto, nulla vieterebbe al Ministro di conferire eventuali incarichi speciali).

Al riguardo, il generale Viesti fa presente al senatore Poli che, per ragioni di carattere prettamente tecnico, risulterebbe difficile stabilire *a priori* una durata minima dei periodi di comando di divisione o di svolgimento di incarichi equipollenti, in considerazione delle esigenze contingenti (non sempre prevedibili) alla luce delle quali si effettuano nell'Arma dei carabinieri gli avvicendamenti nei comandi. Del resto, la vigente legge sull'avanzamento non include, tra i requisiti utili per la promozione a generale di corpo d'armata, il comando di una divisione, essendo sufficiente quello di una brigata.

Ribadisce, poi, l'opportunità di stabilire in un anno la durata della

carica, per consentire ad altri generali di divisione di potere in concreto aspirare alla posizione di vertice loro consentita.

Sull'istituto dell'opzione, infine, conferma che esso avrebbe un alto valore dal punto di vista psicologico ed umano e consentirebbe alle Amministrazioni dello Stato di utilizzare ancora notevoli capacità professionali.

Il senatore Cappuzzo, pur ribadendo il proprio favore alle proposte di modifica prospettate dal generale Viesti, ritiene che le perplessità del senatore Poli meritino comunque considerazione.

In particolare, sarebbe utile prevedere una durata minima dei periodi di comando di divisione (o di svolgimento di incarichi equipollenti), per evitare che un Comandante generale, allo scopo di favorire la nomina a Vice comandante di un determinato ufficiale, affidi a questi il comando di una divisione magari pochi mesi prima della scadenza del mandato del Vice comandante in carica.

Rileva, poi, che l'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri appare ormai discutibile anche per le tre Forze armate e potrebbe essere riconsiderato se non addirittura soppresso. Sarebbe, forse, opportuno ipotizzare una forma di collocamento a disposizione di diversa natura giuridica.

Concludendo, ricorda che l'aspirazione degli interessati ad optare tra il collocamento in aspettativa e la possibilità di restare a disposizione per incarichi speciali, sarebbe, anche, comprensibilmente condizionata dagli svantaggi economici derivanti da un collocamento in ausiliaria praticamente anticipato.

Interviene quindi il senatore Parisi: fa notare innanzitutto che le proposte di modifica suggerite dai generali Viesti e Ramponi incidono profondamente sul contenuto e quindi sullo spirito del disegno di legge n. 1652.

Egli ritiene che il dibattito in corso e la stessa natura del provvedimento e degli emendamenti che ad esso si intenderebbero introdurre risentano, in realtà, di talune anacronistiche connotazioni peculiari dell'ordinamento dell'Arma dei carabinieri.

In effetti, la carriera di un ufficiale dell'Arma si caratterizza (e rappresenta forse un caso unico) per il fatto che essa non potrà mai consentire agli interessati di raggiungere il vertice dell'Arma stessa (la normativa vigente, infatti, prevede che il Comandante generale non possa essere un ufficiale dei carabinieri).

Oggi, sarebbe forse opportuno rivedere questa impostazione e, analogamente, abbandonare progressivamente il criterio dell'anzianità nelle promozioni o, ancora, consentire agli ex Vice comandanti generali di continuare a svolgere la propria opera anche in altre Armi, magari comandando divisioni dell'Esercito.

Su tali ultime osservazioni, il generale Viesti, dopo aver ribadito le motivazioni che lo inducono a ritenere non praticabile l'ipotesi della fissazione di un periodo minimo di comando e a giudicare, invece, con favore la possibilità dell'opzione, dichiara che in linea di principio, le innovazioni possono essere positive, in quanto esse rispondono all'esigenza di aggiornarsi alla realtà attuale. Tuttavia, di fronte a leggi che sono in vigore ormai da più di un secolo e che hanno contribuito a rendere prestigioso il

servizio presso l'Arma, prima di procedere a qualunque modifica occorre procedere con molta cautela e riflettere adeguatamente.

Prendendo ancora la parola, il generale Ramponi conferma la necessità di prevedere che gli ex Vice comandanti generali dell'Arma e i Comandanti in seconda del Corpo restino a disposizione dei rispettivi Comandanti generali (e non dei Ministeri), i quali, previa autorizzazione dei Ministri, potranno affidare loro incarichi speciali.

Il presidente Giacometti, infine, dopo aver nuovamente ringraziato i generali Viesti e Ramponi per l'autorevole contributo da loro offerto all'analisi dei problemi sottesi al disegno di legge n. 1652, dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 12,40.*



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 17 GENNAIO 1990

**193<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e per il tesoro Rubbi.*

*La seduta inizia alle ore 10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti (2034)**

(Esame e rinvio)

Prende la parola il relatore Beorchia sottolineando come il provvedimento in esame riproduca, senza modifiche di rilievo, la parte centrale del disegno di legge 1897, nonchè le norme contenute nel disegno di legge n. 1892-*bis*. Questi ultimi provvedimenti sono stati approvati in sede referente dalla Commissione in un testo che è stato sostanzialmente recepito dal Governo nel decreto-legge n. 414 di cui si chiede ora la conversione. In tale decreto-legge sono state poi introdotte nuove disposizioni urgenti di carattere fiscale.

Per quanto riguarda le differenze rispetto al testo del disegno di legge n. 1897, accolto dalla Commissione, va sottolineato come all'articolo 1 del decreto-legge non venga ribadito il carattere innovativo di alcune modificazioni che vengono introdotte nel testo unico delle imposte sui redditi, come ad esempio quelle relative ai contributi agricoli unificati. La Commissione infatti aveva tenuto a precisare il carattere innovativo delle modifiche, per non influenzare le vicende del contenzioso che è sorto negli anni passati sull'interpretazione di tali norme. Sarà quindi necessario riconsiderare l'opportunità o meno di riconfermare la posizione espressa dalla Commissione con riferimento a tali disposizioni.

Lo stesso articolo 1 riproduce, in una formulazione più corretta, una disposizione introdotta nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1897 tendente a superare alcuni inconvenienti verificatisi nell'applicazione della disciplina del credito di imposta. Vengono infine modificate parzialmente le disposizioni relative ai fabbricati e alle altre costruzioni rurali, con particolare riferimento agli obblighi di accatastamento.

L'articolo 2, riproducendo le disposizioni dell'articolo 8 del disegno di legge n. 1897, provvede a fissare i coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali dei fabbricati ai fini delle imposte sul reddito per il 1990: vengono infatti confermati per tale anno i coefficienti in vigore per il 1989.

Per quanto riguarda l'articolo 3, l'unica innovazione è quella relativa alla inclusione di una ulteriore categoria di soggetti tra quelli che possono richiedere il rimborso IVA in sede di dichiarazione annuale. Si tratta dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, muniti di rappresentante fiscale nel nostro Paese.

L'articolo 4, contenente disposizioni sul contenzioso tributario, accoglie tutte le modifiche al testo originale del disegno di legge 1897, apportate dalla 6<sup>a</sup> Commissione.

L'articolo 5, oltre a confermare le disposizioni introdotte dalla Commissione con l'articolo 18-*bis* del disegno di legge n. 1897, detta nuovi criteri di ripartizione, con fini perequativi, delle somme destinate alle Camere di commercio in sostituzione dei tributi soppressi dando risposta ad una esigenza già manifestatasi nel corso dell'esame dello stesso provvedimento. Inoltre l'articolo 5 provvede per il 1990 a trasferire a carico del bilancio dello Stato alcuni oneri che, in relazione all'entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione delle entrate, sarebbero stati assunti dai comuni e dalle province. Infine viene prorogato al 31 dicembre 1990 il termine per la notificazione ai contribuenti degli avvisi di accertamento in materia di SOCOF.

L'articolo 6 è di identico contenuto rispetto alle disposizioni del disegno di legge 1892-*bis*, come accolto dalla Commissione, con la sola eccezione della norma che esclude i tabacchi lavorati dall'elenco dei beni che rilevano ai fini della determinazione di alcuni indici dei prezzi. Tale norma desta alcune perplessità e dovrà essere oggetto di un attento esame.

Gli articoli 7 e 8 introducono invece nuove disposizioni fiscali: il primo in materia di versamenti IVA, di trattamento tributario delle attività didattiche e culturali svolte da collegi universitari e di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine; il secondo in materia di imposte di fabbricazione sugli olii combustibili.

In particolare, l'articolo 7 anticipa di due giorni il termine per l'effettuazione dei versamenti da parte dei contribuenti IVA mensili e provvede ad anticipare i versamenti dell'imposta sostitutiva da parte delle aziende e degli istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine. L'articolo 8 aumenta l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sugli olii combustibili densi ad alto tenore di zolfo, e quindi più inquinanti, riducendola per quelli a basso tenore di zolfo. Tali modificazioni di aliquote dovrebbero compensarsi sul piano del gettito.

Il relatore ricorda infine, come nel decreto-legge non siano state riprodotte due disposizioni che erano state introdotte dalla Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge 1897 ed in particolare la norma riguardante il contenimento dei fenomeni elusivi connessi alle operazioni di credito all'interno dei gruppi societari, e le modifiche alla tassa sulle operazioni a premio.

Conclude invitando la Commissione a procedere ad un esame e ad una approvazione sollecita del provvedimento.

Prende la parola il presidente Berlanda invitando i componenti la Commissione ad accelerare i tempi dell'esame del provvedimento le cui

disposizioni, in gran parte, hanno già trovato ampia disamina nel corso della discussione del disegno di legge 1897, anche al fine di pervenire in tempi brevi all'esame da parte dell'Assemblea.

Interviene quindi il senatore Garofalo chiedendo, in relazione al necessario approfondimento di alcune innovazioni contenute nel decreto-legge, un proseguimento della discussione generale nella seduta di domani mattina.

Il senatore Favilla, prendendo la parola, dichiara di condividere gli inviti, espressi dal Presidente e dal relatore, a procedere rapidamente nella trattazione del provvedimento, anche se alcune disposizioni devono essere perfezionate, comprese quelle che avevano ottenuto l'approvazione della Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge 1897 e che, ad una più approfondita analisi, rivelano alcune incongruenze ed alcune imperfezioni.

In particolare andrà riconsiderata con attenzione la disciplina in materia di rimborsi IVA con specifico riferimento alle limitazioni introdotte per i soggetti che effettuano operazioni all'esportazione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

*(La seduta è sospesa alle ore 10,55 e riprende alle ore 11,15).*

**Pecchioli ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni (Doc. XXII, n. 16)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 dicembre scorso.

Il relatore Colombo riassume brevemente il contenuto del dibattito finora svoltosi. In particolare sottolinea come nelle ultime comunicazioni del ministro del tesoro Carli, rese il 14 dicembre scorso, siano state fornite alcune informazioni che hanno lasciato intravedere l'esistenza di alcuni fenomeni inquietanti: in primo luogo, l'esistenza di un fondo di 500 milioni di dollari la cui destinazione ed utilizzo non risultano chiari, poi la circostanza che alcuni funzionari della sede centrale della BNL, in Italia, erano a conoscenza delle operazioni svoltesi nella filiale di Atlanta ed ancora la possibilità che i finanziamenti siano stati finalizzati al commercio d'armi. Nella citata seduta del 14 dicembre la Commissione aveva concluso i propri lavori decidendo, all'unanimità, di chiedere un'ulteriore proroga all'Assemblea, al fine di valutare attentamente tutto il quadro finora venutosi a delineare.

Ha poi la parola il senatore Riva il quale esordisce affermando che, indubbiamente, alcuni aspetti della vicenda possono essere considerati in qualche modo chiariti dalle dichiarazioni fin qui rese dal Ministro del tesoro, anche se molti altri interrogativi rimangono insoluti ed altri ancora se ne sono aggiunti, rispetto a quelli iniziali. Proprio in relazione a tale situazione egli presenta un emendamento che, sostituendo l'articolo 1 della proposta di inchiesta, definisce meglio il contenuto dell'inchiesta stessa, anche in relazione agli aspetti finora in qualche modo chiariti. L'emendamento determina in particolare gli obiettivi che la Commissione di inchiesta dovrà porsi ed, in particolare, appurare se uffici o funzionari della direzione centrale della BNL fossero a conoscenza dei fatti svoltosi presso la filiale

BNL di Atlanta, se siano stati concessi finanziamenti per l'esportazione di armi e di tecnologie militari verso l'Iraq e se ci sia stato finanziamento del cosiddetto progetto missilistico «Condor 2». Ed ancora se l'esistenza di un fondo di natura non chiara di 500 milioni di dollari debba porsi in relazione con la costituzione di «fondi neri» utilizzabili comunque per scopi illeciti e se i servizi diplomatici e di sicurezza italiani abbiano mai riferito al Governo informazioni o elementi di sospetto relativi alle operazioni di credito avviate dalla filiale BNL di Atlanta.

Il senatore Garofalo - che interviene successivamente - dichiara, in primo luogo, che le ultime dichiarazioni rese dal Ministro del tesoro rappresentano un punto di svolta determinante in relazione alle vicende su cui si vuole indagare; infatti, in quell'occasione, nelle parole del ministro Carli è balenata l'ipotesi di una conoscenza delle operazioni condotte presso la filiale di Atlanta da parte di funzionari centrali della BNL, della probabile costituzione di un fondo nero di 500 milioni di dollari, la cui natura e i cui destinatari occorre approfondire, ed infine la possibilità che vi sia stato traffico di armi. Allo stato attuale delle cose è obbligo di tutti, Governo e Parlamento in tutte le sue componenti, cercare di scoprire i risvolti reali della vicenda: e proprio a questo proposito lo strumento più adeguato è la costituzione di una apposita commissione d'inchiesta parlamentare.

Ha la parola poi il senatore Forte, il quale sottolinea, in primo luogo, la proficuità dei lavori svolti finora dalla Commissione in quanto, soprattutto grazie alle informazioni fornite dal ministro Carli, si è riusciti ad avere alcune parziali risposte ai quesiti riportati nella proposta di inchiesta.

Sono, comunque, emersi alcuni inquietanti interrogativi su almeno tre punti. Per quanto riguarda l'eventualità della costituzione di «fondi neri» c'è da dire che l'accertamento di tale circostanza e l'uso e la destinazione di tali fondi sono compito specifico della magistratura e non del Parlamento: questo perchè attivando, con una commissione d'inchiesta parlamentare, indagini parallele a quelle dell'organo giudiziario esiste il concreto pericolo di intralciare anzichè di agevolare il perseguimento dell'obiettivo finale della scoperta della verità. Lo stesso discorso - prosegue il senatore Forte - vale per l'accertamento di eventuali responsabilità da parte di funzionari della direzione centrale della BNL che fossero a conoscenza dei fatti che accadevano ad Atlanta: anche in questo caso è compito specifico della Magistratura accertare responsabilità penali personali (d'altra parte risulta che indagini in tal senso sono da tempo in corso a Roma).

Per quanto riguarda invece l'eventualità di un traffico d'armi questa è probabilmente una materia che può essere approfondita adeguatamente dal Parlamento attraverso un'apposita indagine conoscitiva, dovendosi, tra l'altro appurare aspetti procedurali nel commercio delle armi ed aspetti tecnici riguardanti l'individuazione stessa delle merci, o parti di esse, il cui commercio può essere considerato commercio di armi. In tale materia occorre comunque molta cautela poichè spesso procedure formalmente corrette possono essere facilmente aggirate senza che i paesi produttori ne siano a conoscenza.

Il senatore Forte conclude il proprio intervento chiedendo, a nome del Gruppo socialista, la promozione di un'indagine conoscitiva su tale ultima materia, indagine per la quale, riguardando essa materie diverse, occorrerebbe definire la commissione competente.

Il senatore Riva dichiara di voler rispondere ad alcune delle osservazioni testè avanzate dal senatore Forte.

In primo luogo si dichiara d'accordo con l'affermazione della proficuità del lavoro finora svolto presso la Commissione, soprattutto grazie alla grande e tempestiva collaborazione fornita dal Ministro del tesoro, anche se quest'ultimo ha detto di non aver più nulla da aggiungere, allo stato attuale delle cose, a quanto finora già detto.

Dichiara invece di non concordare con le motivazioni che il senatore Forte ha addotto per escludere la costituzione di una commissione d'inchiesta per quanto riguarda i fondi neri e le responsabilità di funzionari della direzione centrale della BNL: infatti le motivazioni avanzate porterebbero, alla fine, ad escludere la possibilità della costituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, commissioni invece espressamente previste dall'articolo 82 della Costituzione. D'altra parte, non sembra che in casi analoghi la Magistratura sia riuscita a fare completa luce sulle vicende in relazione alle quali indagava. Ritiene, insomma, non condivisibile l'obiezione che l'indagine di una commissione parlamentare potrebbero intralciare, in qualche modo negativamente, analoghe indagini della Magistratura sui medesimi fatti. D'altra parte, la proposta di indagine conoscitiva avanzata dal senatore Forte si scontra con una difficoltà quale quella che l'indagine stessa coinvolgerebbe la competenza di più commissioni parlamentari: proprio quest'ultima difficoltà potrebbe invece essere superata con la costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta. Tale ultima necessità è d'altra parte rafforzata ulteriormente dalla considerazione dell'enorme consistenza del presunto fondo nero, ammontante a circa 650 miliardi di lire; inoltre se si può capire che il Governo si oppone alla costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, essendo in qualche maniera egli parte in causa quale azionista della BNL, non si può tuttavia non considerare che il Parlamento ha invece il dovere di indagare in materia, proprio considerato il particolare conflitto di interessi esistente.

Il senatore Forte rileva a sua volta, che la stessa commissione d'inchiesta vedrebbe in concreto vanificati i suoi poteri (di indagine), soprattutto per quella parte di indagini che dovrebbero essere fatte all'estero, non avendo essa poteri oltre i confini nazionali.

Il relatore Colombo - che ha successivamente la parola - dichiara di concordare sulla proficuità del lavoro svolto finora in Commissione per appurare le vicende in questione. Esistono, tuttavia, irrisolti i tre aspetti da lui evidenziati in precedenza e per i quali occorre sciogliere il nodo di come appurare i fatti, se cioè tramite le indagini portate avanti dalla Magistratura o tramite quelle che potrebbero essere esperite da una commissione d'inchiesta parlamentare. Aggiunge poi che la proposta avanzata dal senatore Forte di promuovere un'indagine conoscitiva sull'eventuale traffico di armi con le caratteristiche prima descritte non è pregiudizialmente da respingere; d'altra parte sembrano plausibili le argomentazioni dello stesso senatore Forte quando individua nella Magistratura l'organo che meglio potrebbe accertare la costituzione e la gestione di eventuali fondi neri e le responsabilità di funzionari della direzione centrale della BNL. Il relatore conclude il suo intervento sottolineando comunque l'opportunità che i commissari si esprimano sulla eventualità dell'indagine conoscitiva avanzata dal senatore Forte.

Il presidente Berlanda, riassumendo i termini della questione, sottolinea come a questo punto sembrano affiorare due possibilità per conseguire l'obiettivo di far piena luce sui fatti relativi alla filiale di Atlanta della BNL: in primo luogo promuovere la costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, in secondo luogo attivare un'indagine conoscitiva nel senso indicato dal senatore Forte, indagine per la quale, attenendo essa a materie diverse, occorrerebbe definire la commissione competente. Ciò non escluderebbe l'eventualità di procedere ugualmente in futuro alla costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta, in relazione ai risultati della citata indagine conoscitiva; naturalmente occorrerà approfondire la possibilità, anche procedurale e regolamentare, di avviare un'indagine conoscitiva nei termini sopra prospettati.

Il senatore Bertoldi dichiara, a sua volta, di concordare sulla proficuità dei lavori finora svolti dalla Commissione, anche se emerge la necessità di fare piena luce su alcuni aspetti inquietanti della vicenda, quali quelli messi in evidenza da vari commissari. Il ministro Carli ha detto di non aver più nulla da aggiungere, allo stato attuale delle cose, mentre i Ministri degli esteri e del commercio estero hanno fatto sapere di non aver avuto alcuna conoscenza delle vicende in questione. In questa situazione è preciso dovere del Parlamento, anche per difendere la dignità della nostra maggiore banca pubblica, di appurare i fatti, non permettendo che nella ricerca della verità il nostro Paese sia scavalcato dagli Stati Uniti, dove sembra che il Senato intenda promuovere un'inchiesta sugli stessi fatti.

Ha poi la parola il senatore Garofalo il quale dichiara preliminarmente che sull'ipotesi di un'indagine conoscitiva avanzata dal senatore Forte occorre riflettere attentamente, senza escluderla a priori. Dichiarando poi di non condividere le motivazioni addotte dal senatore Forte per escludere la Commissione d'inchiesta per particolari aspetti inerenti alle vicende che si vogliono indagare. In particolare, per quanto riguarda la costituzione e la gestione di fondi neri, da parte del Parlamento non è in discussione l'accertamento di responsabilità penali personali, bensì l'accertamento di un quadro più ampio nel quale vanno ad inserirsi la costituzione e la gestione di tali fondi, talchè possa essere individuata una qualche lesione degli interessi generali del nostro Paese. Peraltro se è vero, come ha detto il senatore Forte, che l'operatività di una Commissione d'inchiesta sarebbe gravemente circoscritta da ipotesi di indagini condotte all'estero, ancor meno poteri avrebbe in quel caso una commissione di indagine.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

*PROPOSTA DI PASSAGGIO ALLA SEDE DELIBERANTE PER I DISEGNI DI LEGGE*

**Pizzol ed altri: Aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri di Vittorio Veneto (1039)**

Il presidente Berlanda, dopo aver ricordato come la Commissione abbia già approvato nella seduta del 20 dicembre scorso il provvedimento, in sede referente, sottolinea l'opportunità di richiedere il deferimento del disegno di legge in sede deliberante in considerazione della difficoltà di inserire in tempi brevi lo stesso nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il sottosegretario Rubbi si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente.

La Commissione, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo si pronuncia per la richiesta alla Presidenza del Senato del deferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 1039.

**Candioto ed altri: Disposizioni per lo stoccaggio di zucchero SIF (865)**

Il presidente Berlanda, dopo aver ricordato come la Commissione abbia già approvato nella seduta del 13 dicembre scorso il provvedimento, in sede referente, sottolinea l'opportunità di richiedere il deferimento del disegno di legge in sede deliberante, in considerazione della difficoltà di inserirlo in tempi brevi nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il sottosegretario De Luca si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente.

La Commissione, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, si pronuncia per la richiesta alla Presidenza del Senato del deferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 865.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Berlanda annuncia che è pervenuta, in data 8 gennaio, una lettera del Ministro delle finanze che sollecita l'esame di alcuni provvedimenti assegnati alla 6<sup>a</sup> Commissione e di competenza del suo dicastero: per discutere anche di tali problemi annuncia che domani mattina alle ore 9,30 sarà convocato l'Ufficio di Presidenza.

*PER UNA PROCEDURA INFORMATIVA SUI PROBLEMI DELL'AUTONOMIA IMPOSITIVA DEGLI ENTI LOCALI*

Il presidente Berlanda avverte che da parte del Presidente del Senato è pervenuta l'autorizzazione a svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, anche procedendo a due sopralluoghi, l'uno in Svezia e in Norvegia e l'altro in Spagna.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

**194<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BERLANDA**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Pavan e per le finanze Senaldi.*

*La seduta inizia alle ore 16,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore Bertoldi sollecita il Ministro delle finanze a rispondere alle interrogazioni da lui presentate insieme al senatore Brina nn. 3-00985 e 3-00986 riguardante, la prima, la situazione in cui versano gli uffici finanziari di Bolzano colpiti da provvedimenti di sfratto, la seconda, gli accertamenti effettuati nei confronti di alcuni pensionati per l'anno 1984 a causa di errori formali nella compilazione della denuncia dei redditi.

*SU ALCUNI ASPETTI RIGUARDANTI MODALITÀ APPLICATIVE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER IL COMMERCIO DI GIORNALI QUOTIDIANI, DI PERIODICI E DEI RELATIVI SUPPORTI INTEGRATIVI E DI LIBRI IN RELAZIONE AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE DEL 29 DICEMBRE 1989*

Il senatore Leonardi dichiara di dover rappresentare al Governo il disagio in cui è venuta a trovarsi una parte del settore editoriale a seguito della emanazione del decreto ministeriale 29 dicembre 1989 sul regime fiscale dell'editoria.

Il decreto esclude la forfettizzazione della resa sulle copie cedute in abbonamento. Tale principio è in contrasto con una prassi già consolidata quando l'IVA era al 2 per cento. La resa forfettaria del 40 per cento prevista dall'articolo 34 della legge 27 aprile 1989, n. 154, elevata all'80 per cento per gli anni 1990 e 1991, si applica sole alle copie vendute in edicola e non a quelle cedute in abbonamento per le quali l'editore dovrebbe assolvere l'intera aliquota del 4 per cento del prezzo di vendita.

Secondo quanto detto nel decreto, l'editore, quando effettua vendite dirette ai lettori presso la propria sede, potrà computare la resa forfettaria anche se queste sono definitivamente vendute; quando invece vende le pubblicazioni per abbonamento è preclusa la resa forfettaria. È evidente che in entrambi i casi si tratta di vendite definitive: su questo punto il decreto opera un'ingiustificata disparità di trattamento delle vendite in abbonamento rispetto ad altri tipi di vendita.

Appare evidente che il computo della resa forfettaria, oltre che rappresentare un metodo semplificativo, ha natura di agevolazione tributaria, tant'è vero che per gli anni 1990 e 1991 il tasso della resa è elevato dal 40 all'80 per cento. Pertanto trattandosi di un'agevolazione, il decreto ministeriale, vietando la forfettizzazione della resa sugli abbonamenti, opera una arbitraria esclusione da ogni agevolazione, prevista dalla legge a favore di tutto il settore editoriale e non solo di una parte di esso.

Il senatore Leonardi conclude invitando il Governo, a rivedere la propria posizione in merito a tutta la questione.

Il senatore Neri si associa a quanto detto dal senatore Leonardi pregando il Governo di rivedere la propria posizione a riguardo.

Il sottosegretario Senaldi dichiara che il Governo è disponibile ad approfondire il problema esposto dal senatore Leonardi.



**IN SEDE REFERENTE**

**Ruffino ed altri: Estensione al personale amministrativo in servizio presso le Commissioni tributarie della indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1794)**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso il 20 dicembre scorso.

Il relatore De Cinque riassume brevemente il contenuto del provvedimento e quello dell'emendamento da lui presentato volto a fissare le unità di personale a cui attribuire l'indennità in titolo; aggiunge che non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione.

Il senatore Candioto si dichiara favorevole all'emendamento presentato dal relatore e auspica una pronta approvazione del provvedimento.

Ha poi la parola il sottosegretario Senaldi il quale fa presente che il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio ha espresso avviso contrario all'ulteriore corso del provvedimento in quanto il personale in questione, pur prestando servizio presso le segreterie delle Commissioni tributarie, appartiene all'Amministrazione finanziaria che come tale già gode di un particolare trattamento accessorio, non cumulabile con l'indennità prevista dalla legge n. 221 del 1988.

Il sottosegretario Senaldi dichiara di ritenere che con tale affermazione la Presidenza del Consiglio abbia voluto riferirsi al compenso incentivante istituito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, a proposito della quale deve tuttavia rilevarsi che non si rinviene alcuna disposizione che stabilisca la non cumulabilità del compenso incentivante. Per tali motivi il Ministero delle finanze è favorevole all'ulteriore corso del disegno di legge n. 1794.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio al raggiungimento del settantesimo anno di età (1993)**  
(Discussione ed approvazione con modificazioni)

Su proposta del Presidente, nell'iniziare la discussione in sede deliberante del disegno di legge in titolo si dà per acquisito alla nuova fase procedurale l'esame già svolto dalla Commissione in sede referente nella precedente seduta del 20 dicembre 1989.

Il Presidente ricorda poi che nella citata seduta la Commissione ha approvato in sede referente il provvedimento con alcune modificazioni: propone di prendere come testo base quello approvato in sede referente nella citata seduta del 20 dicembre 1989.

Conviene la Commissione.

Il relatore De Cinque, dopo avere riassunto brevemente il contenuto del disegno di legge nel testo approvato dalla Commissione in sede referente, propone di approvare il provvedimento.

Il sottosegretario Pavan si dichiara anch'esso favorevole all'approvazione del provvedimento.

Si passa alle votazioni.

In sede di dichiarazioni di voto, a nome dei rispettivi Gruppi, si dichiarano favorevoli al provvedimento i senatori Brina e Candioto.

Posto in votazione è infine approvato il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente nella seduta del 20 dicembre 1989.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**ISTRUZIONE (7ª)**

MERCOLEDI 17 GENNAIO 1990

**149ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
SPITELLA

*Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Zoso.*

*La seduta inizia alle ore 9,35.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

La senatrice Callari Galli fa presente che il Gruppo comunista ha elaborato un disegno di legge sull'autonomia universitaria e chiede quindi che, quando sarà assegnato alla Commissione, possa essere discusso congiuntamente agli altri relativi al medesimo argomento.

Ricorda inoltre che era stato presentato dalla senatrice Alberici un disegno di legge sull'autonomia scolastica e poichè, in seguito alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, è stato posto all'ordine del giorno il disegno di legge del Governo sulla medesima materia, chiede che il disegno di legge di parte comunista sia discusso congiuntamente.

Il Presidente assicura che non appena sarà assegnato alla Commissione il disegno di legge comunista sull'autonomia universitaria esso verrà abbinato agli altri riguardanti la medesima materia. Per quanto concerne poi il disegno di legge di parte comunista sull'autonomia scolastica, accoglie la richiesta della senatrice Callari Galli.

**IN SEDE REFERENTE**

**Bompiani: Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'università e sull'istituzione di nuove università (1660)**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del testo elaborato dal Comitato ristretto, sospeso nella seduta di ieri.

Il Ministro propone di inserire una nuova disposizione (da collocare, in sede di coordinamento, quale comma 3 dell'articolo 7 approvato ieri), volta a precisare che per la costituzione di facoltà già attivate di fatto, si applicano le norme comuni, indicate all'articolo 3. Si tratta di una dizione cautelativa che dovrebbe riguardare soltanto il caso di Varese.

Dopo che il senatore Vesentini ha fatto presente l'opportunità di precisare che si tratta delle situazioni esistenti alla data di pubblicazione del piano quadriennale 1986-1990 e il Ministro ha accolto tale suggerimento, la proposta è approvata.

Il Presidente ritiene doveroso, a questo punto della discussione, dar conto di due documenti trasmessi dall'università degli studi di Napoli e dall'Istituto universitario navale di Napoli, che giudicano in modo piuttosto diverso l'ipotesi dell'istituzione del II ateneo di Napoli. In particolare il senato accademico dell'Istituto navale ripropone la procedura del comitato tecnico ordinatore, che garantirebbe maggiormente il coinvolgimento di tutto il mondo dell'università nella realizzazione del nuovo ateneo napoletano.

Sull'argomento si svolge un dibattito nel quale intervengono i senatori Agnelli Arduino (che reputa ormai un punto fermo della discussione l'eliminazione dei comitati tecnici ordinatori), Vesentini (per il quale occorre un chiarimento prima di continuare nell'esame dell'articolato, per definire una comune linea di indirizzo nella soluzione del problema delle nuove istituzioni universitarie), Callari Galli (che condivide le argomentazioni del senatore Vesentini e ritiene opportuno un approfondimento della questione, trattandosi di un nodo fondamentale del provvedimento all'esame della Commissione) e Bompiani (che, pur prendendo atto delle dichiarazioni provenienti dalle università di Napoli, non ritiene la questione irrisolvibile e propone un approfondimento in sede ristretta per definire un orientamento possibilmente unitario sui problemi sollevati).

Il Presidente propone quindi di sospendere la seduta per permettere l'approfondimento della questione. La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 10,40.*

Si passa all'esame dell'articolo 8, relativo all'istituzione del Politecnico di Bari.

Il presidente Spitella propone di sostituire, alla fine del comma 2, il riferimento all'anno accademico 1990-1991 con l'anno accademico 1991-1992, e di modificare il comma 3 secondo un suggerimento tecnico del Governo, che, per quanto concerne le funzioni del comitato tecnico ordinatore, rinvia ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 3.

Interviene brevemente il senatore Mezzapesa, sottolineando che la proposta formulata dal Ministro e ripresa dal Presidente, di istituire il Politecnico fin dall'anno accademico 1990-1991 e di procedere al trasferimento delle facoltà interessate nell'anno accademico successivo, è una soluzione quanto mai opportuna, sulla quale concorda e che egli stesso si sarebbe incaricato di proporre, avendo colto preoccupazioni negli ambienti universitari della città di Bari proprio con riferimento ai tempi di attuazione. Ritiene che nel corso dell'anno accademico 1990-1991 occorrerà predisporre tutte le condizioni affinché l'attivazione per l'anno accademico successivo possa essere effettiva, e ricorda in particolar modo la questione delle strutture edilizie che attualmente non sono disponibili, ma potranno esserlo per il 1991, anche grazie ad interventi finanziari straordinari. Un'altra preoccupazione, prosegue il senatore Mezzapesa, è quella relativa al personale; in proposito ipotizza che le previsioni contenute all'articolo 18 del

testo non siano sufficienti a tacitarle. Chiede pertanto al Ministro se non sia possibile prendere in considerazione l'ipotesi di trasferire una parte del personale non docente dall'amministrazione centrale dell'università di Bari al nuovo Politecnico.

Il Ministro, pur concordando con il senatore Mezzapesa circa il rilievo della questione da lui sollevata, sottolinea la difficoltà di prevedere con legge il trasferimento di una quota del personale dall'amministrazione centrale dell'università di Bari al Politecnico. Osserva tuttavia che alcuni trasferimenti sono già previsti per la facoltà di ingegneria, e che per quanto riguarda il resto del personale si potranno studiare forme di integrazione dei posti già previsti dall'articolo 18.

Il senatore Mezzapesa osserva che si potrebbe rivedere il testo dell'articolo 18, prevedendo la possibilità di ricorrere anche al trasferimento di una quota del personale dalla amministrazione centrale di una università a quella di una nuova università istituita nella stessa sede. Osserva inoltre che al comma 2 dell'articolo 8 dovrebbe prevedersi il trasferimento al Politecnico non soltanto della facoltà di ingegneria dell'ateneo barese, ma anche della facoltà di architettura, ormai in via di costituzione.

Interviene brevemente la senatrice Callari Galli, pronunciandosi a favore della proposta di emendamento dell'articolo 8 formulata dal senatore Mezzapesa e sottolineando, per quanto riguarda la questione del personale, di ritenere insufficiente la dotazione prevista dall'articolo 18; preannuncia un emendamento allo stesso. Sulla possibilità di trasferimento di quote del personale dell'amministrazione centrale delle università, proposta dal senatore Mezzapesa, ritiene necessario riflettere sul fatto che una tale norma, una volta approvata, concederebbe tale facoltà a tutti gli atenei.

Il ministro Ruberti, in riferimento all'osservazione della senatrice Callari Galli, osserva che il trasferimento di quote di personale amministrativo potrebbe essere previsto, previa intesa con le università di provenienza, soltanto per quello che riguarda le strutture amministrative delle due università di nuova costituzione previste dal piano quadriennale.

Il senatore Bompiani, nel dichiararsi d'accordo con quanto affermato dal senatore Mezzapesa, sottolinea il rilievo che assume la questione del personale nella discussione in corso. Loda inoltre l'intesa di programma tra il Ministero dell'università e quello per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno che ha destinato nuove risorse all'edilizia universitaria. Si tratta di un intervento opportuno ed in linea con l'orientamento che già era emerso durante l'indagine conoscitiva sullo stato della ricerca nel Mezzogiorno recentemente portata a termine dalla Commissione.

Si apre quindi un dibattito sul testo dell'articolo 8, nel quale intervengono ripetutamente il senatore Mezzapesa, il senatore Bompiani, il senatore Montinaro, il senatore De Rosa e il Presidente che, accogliendo le indicazioni emerse, propone di eliminare al comma 1 il riferimento alle facoltà di ingegneria e architettura e di sopprimere il comma 3, poichè anche nella nuova formulazione proposta dal Governo risulta pleonastico rispetto alle disposizioni contenute al comma 1 dell'articolo 7.

Il senatore Mezzapesa ribadisce l'opportunità di indicare al comma 2, oltre alla facoltà di ingegneria, anche quella di architettura, suggerendo inoltre alcuni aggiustamenti formali nonchè il differimento della data di trasferimento delle due facoltà dall'Università di Bari al Politecnico all'inizio dell'anno accademico 1991-1992.

Si svolge, quindi, un breve dibattito sul comma 4 dell'articolo, nel quale intervengono i senatori Bompiani, De Rosa, Mezzapesa, Callari Galli e il Presidente il quale, accogliendo le indicazioni emerse, propone di specificare che l'organo deputato a curare gli atti preliminari dell'avvio del Politecnico e ad attivare le procedure per l'elezione del rettore è il decano del corpo accademico della facoltà di ingegneria.

Posto in votazione, l'articolo 8 è approvato nel testo suggerito dal senatore Mezzapesa e dal Presidente.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il Presidente avverte che il Governo ha presentato un emendamento volto a precisare al comma 2 che il personale tecnico amministrativo è inquadrato in ruolo presso l'università di Catania, onde rimediare ad una imprecisione del testo elaborato in sede ristretta.

Dopo che il Presidente ha proposto di menzionare espressamente il decreto istitutivo dell'Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, l'articolo 9, posto in votazione con le modifiche proposte, è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

#### **150ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

*Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti.*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

#### **IN SEDE REFERENTE**

**Bompiani: Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'università e sull'istituzione di nuove università (1660)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente propone un aggiustamento tecnico di coordinamento all'articolo 7, approvato stamane.

La Commissione conviene.

Il Presidente fa presente inoltre che è stata rilevata in relazione all'articolo 9 (concernente la statizzazione dell'Istituto universitario di magistero di Catania) la opportunità di specificare che il passaggio dei docenti alla nuova facoltà di magistero istituita presso l'Università di Catania riguarda anche i professori che attualmente svolgono supplenze presso

l'Istituto di magistero pareggiato e che sembrano costituire il nucleo più qualificato dell'Istituto medesimo.

In relazione a ciò, il senatore Ricevuto propone quindi un emendamento recante un articolo aggiuntivo (9-bis) volto a permettere ai professori che abbiano svolto supplenze per almeno tre anni presso l'Istituto di magistero pareggiato di Catania di esercitare, al momento della sua statizzazione, il diritto di opzione.

Sull'argomento si svolge un breve dibattito nel quale intervengono ripetutamente il ministro Ruberti, i senatori Bompiani, Andò, Lauria e Ricevuto e il Presidente che ritiene opportuno un approfondimento della questione e propone di accantonare l'esame dell'emendamento proposto.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 10.

La senatrice Callari Galli illustra un emendamento volto a sostituire tutti gli articoli del testo elaborato dal Comitato ristretto relativi alla istituzione del secondo ateneo di Napoli. Con tale proposta, da un lato, si istituisce la seconda università con i corsi previsti dal piano e dall'altro si autorizza l'università «Federico II» di Napoli a scegliere quale delle due facoltà di medicina e chirurgia trasferire al secondo ateneo, a deliberare e rendere esecutive le attribuzioni degli organi accademici - comprese quelle relative all'iscrizione e alla ripartizione degli studenti - ed inoltre ad avviare l'attivazione di quei corsi di laurea e di quelle facoltà per i quali il piano quadriennale 1986-90 non prevede lo scorporo dall'Istituto universitario navale. Ciò anche in riferimento con uno dei compiti più importanti dell'istituendo nuovo ateneo, che consiste, a suo avviso, nel decongestionamento dell'ateneo federiciano.

Proseguendo nell'illustrazione dell'emendamento, la senatrice Callari Galli si sofferma in particolare sul comma 4, che prevede i tempi per l'attivazione delle procedure per la costituzione delle facoltà del nuovo ateneo, sul comma 5, che disciplina i tempi per la confluenza dell'Istituto universitario navale nella seconda università di Napoli, e sul comma 7, concernente le procedure per l'elezione degli organi centrali del nuovo ateneo.

Interviene il ministro Ruberti, che sottolinea la differenza, a suo avviso difficilmente colmabile, dell'emendamento della senatrice Callari Galli rispetto al testo approvato dal Comitato ristretto, esprimendo la preoccupazione che la assenza di un ampio consenso su un punto qualificante come l'istituzione della seconda università di Napoli possa ritardare tutto l'iter del disegno di legge all'esame. Ricorda in proposito che la Commissione istruzione pubblica del Senato aveva espresso unanimemente la volontà di dare attuazione al piano quadriennale 1986-90 istituendo il secondo ateneo napoletano per il quale, a suo avviso, non si può pensare ad un procedimento ispirato sostanzialmente all'idea della «gemmazione» (come sembrerebbe evincersi dall'emendamento della senatrice Callari Galli), in considerazione del fatto che il nuovo ateneo si può istituire con facoltà esistenti e già scorporabili, senza le dilazioni alle quali si andrebbe inevitabilmente incontro se venisse modificata la proposta consegnata nel testo predisposto dal Comitato ristretto. Occorre dunque procedere speditamente all'istituzione del corso di laurea in economia aziendale, attivandolo presso la facoltà di economia e commercio della seconda università di Napoli, e all'istituzione della facoltà di scienze ambientali. In conclusione fa presente che anche da

parte dei due atenei napoletani è maturata da ultimo la convinzione della necessità di procedere secondo le proposte emerse nel corso dell'esame del testo.

La senatrice Callari Galli obietta di non avere inteso, con il suo emendamento, introdurre modifiche sostanziali rispetto al testo predisposto dal Comitato ristretto, ma di aver voluto riprendere alcune opinioni già espresse circa il ruolo dell'ateneo federiciano nell'istituzione della seconda università ed i tempi di attuazione della stessa. A questo proposito dichiara del tutto estraneo allo spirito dell'emendamento proposto l'intento di dilazionare i tempi di attuazione o, addirittura, di aggirare la grave questione dell'assetto da conferire al sistema universitario napoletano. Da quanto affermato dal Ministro, circa l'esistenza di facoltà al cui scorporo si può provvedere fin d'ora, si può anzi desumere la possibilità di adottare celermente le procedure di attivazione del nuovo ateneo, fermo restando il principio che l'Istituto universitario navale concorre a costituire il nuovo ateneo per quanto attiene ai corsi di laurea che gli appartengono. Conclude ribadendo che l'emendamento proposto si propone una più razionale formulazione delle procedure, e non certo il rinvio dell'istituzione del nuovo ateneo.

Il senatore Arduino Agnelli ritiene che già nel corso della seduta antimeridiana erano stati affrontati e positivamente inquadrati i problemi relativi al secondo ateneo napoletano. Ricorda in proposito la soluzione prospettata per la facoltà di scienze ambientali e per il corso di laurea in economia aziendale, rispetto al quale è difficile non riconoscere il ruolo della facoltà di economia e commercio dell'Istituto universitario navale. Ritiene pertanto inutile tornare su questioni già largamente avviate a soluzione, sottolineando l'opportunità di sdrammatizzare una situazione sin troppo drammatizzata in passato.

Il senatore Bompiani ritiene che nel definire la questione occorra rifarsi a due parametri fondamentali: da un lato il dettato del piano quadriennale 1986-90 e dall'altro le dichiarazioni del Ministro, che, peraltro, ha riportato fedelmente gli esiti dei lavori del Comitato ristretto. Sulla base di questi parametri occorre procedere nell'esame dell'articolato, tenendo conto che l'articolo 10 del testo predisposto dal Comitato ristretto, relativo all'istituzione della seconda università di Napoli, a suo avviso, non può essere modificato, poichè rispecchia puntualmente le previsioni del piano. Sui successivi articoli, dall'11 al 17, si può invece procedere ad un confronto con i vari commi dell'emendamento proposto dalla senatrice Callari Galli. A tal fine, prosegue il senatore Bompiani, si potrebbe sospendere brevemente la seduta per un più puntuale confronto tra le diverse posizioni. Occorre tuttavia tener presente che, nel caso di uno stralcio delle norme relative all'università di Napoli, si rischierebbe di produrre un testo incompleto e tale da fornire una incerta linea di interpretazione del piano quadriennale 1986-90, che si ripercuoterebbe negativamente anche sull'esame che del disegno di legge dovrà effettuare la Camera dei deputati. Sottolinea dunque il rischio che l'intera procedura di applicazione del piano quadriennale venga rallentata dall'altro ramo del Parlamento, e ciò sarebbe grave, in quanto non è in discussione soltanto la situazione napoletana, ma quella del sistema universitario di tutto il Paese, al quale il legislatore deve, a suo avviso, fare costantemente riferimento.



Il presidente Spitella accoglie l'invito del senatore Bompiani e sospende la seduta per permettere l'approfondimento dei problemi relativi all'istituzione del secondo ateneo di Napoli.

*La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,35.*

Riprende l'esame dell'articolo 10.

La senatrice Callari Galli insiste per la votazione del proprio emendamento e, in sede di dichiarazione di voto, ribadisce che la proposta avrebbe permesso l'attivazione del secondo ateneo di Napoli attraverso procedure più agevoli.

Posto in votazione, contrari il relatore e il Ministro, l'emendamento della senatrice Callari Galli non è approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 10 nel testo del Comitato ristretto.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Il senatore Vesentini suggerisce di fondere gli articoli 11 e 13 che riguardano entrambi l'Istituto universitario navale di Napoli.

Il Presidente, accogliendo il suggerimento del senatore Vesentini, propone di fondere in un unico articolo non soltanto l'articolo 11 e 13, ma anche l'articolo 12, per razionalizzare il testo elaborato dal Comitato ristretto, con la riserva di coordinarlo successivamente.

La senatrice Callari Galli annuncia il voto contrario del Gruppo comunista sul testo proposto dal Presidente (che unifica gli articoli 11, 12 e 13) sia perchè il testo proposto è confliggente con la logica sottesa al suo emendamento sia perchè non condivide l'interpretazione del piano effettuata con l'articolo in ordine alla istituzione del corso di laurea in economia aziendale.

Posto in votazione, l'articolo 11 è approvato nella nuova formulazione.

Si riprende l'esame dell'emendamento aggiuntivo recante l'articolo 9-bis, precedentemente accantonato.

Il senatore Ricevuto presenta una nuova formulazione della proposta, precisando che essa riguarda i professori di ruolo presso la facoltà di lettere di Catania che hanno svolto attività didattica presso l'Istituto di magistero pareggiato.

Dopo che il Ministro si è riservato di valutare la proposta, il Presidente rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 19.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 17 GENNAIO 1990

**143<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*

MARIOTTI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Curci, per i trasporti Nepi e per il bilancio e la programmazione economica Picano.*

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

**IN SEDE DELIBERANTE****Onorato ed altri: Limitazione della circolazione stradale nelle isole di La Maddalena e Caprera (1372)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende il seguito della discussione, sospesa il 21 dicembre.

Il presidente Mariotti avverte che la 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere favorevole sugli emendamenti del relatore volti a modificare la disciplina vigente di cui alla legge n. 599 del 1966 e, conseguentemente, il titolo del provvedimento.

Dopo che i senatori Visconti e Coletta si sono espressi favorevolmente su tali emendamenti a nome dei rispettivi Gruppi, sono posti ai voti e approvati, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento al titolo del provvedimento e l'emendamento al comma 1 dell'articolo 1.

Sono quindi posti ai voti e approvati l'articolo 1 nel testo emendato, l'articolo 2 ed il disegno di legge nel suo complesso.

**Bernardi ed altri: Norme sul trasporto di veicoli e di containers (1245)****Senesi ed altri: Norme sulla circolazione di veicoli con carico eccezionale (1388)**

(Discussione ed approvazione di un testo unificato)

Il relatore, senatore Ianniello, dà conto alla Commissione di un testo derivante dall'unificazione dei due disegni di legge, predisposto anche in ottemperanza ad un invito in tal senso della 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

Premesso che il nuovo testo rispecchia fedelmente il contenuto dei provvedimenti originari e si compone di un articolo unico, rileva che il

primo comma si propone, sostanzialmente, di trasferire in norma legislativa le disposizioni di cui ai decreti ministeriali del 27 maggio 1982 e del 27 febbraio 1985 volte ad esonerare dall'obbligo dell'autorizzazione prescritta dall'articolo 10 del codice della strada il trasporto di veicoli mediante autoveicoli aventi particolari caratteristiche tecniche, nonchè il trasporto di *containers* con veicoli eccedenti i limiti di cui all'articolo 32 del codice della strada. Nel ricordare che il secondo comma è volto a disciplinare con maggiore chiarezza ed efficacia la circolazione di veicoli con carico eccezionale, sollevandoli dall'obbligo della scorta della polizia stradale, il senatore Ianniello illustra in dettaglio i commi 3 e 4 che introducono rispettivamente una eccezione ai limiti dimensionali del complesso veicolare dei traini con rimorchio o semirimorchio, disponendo altresì i limiti minimi di carreggiata e di altezza libera dalla rete autostradale e stradale in cui è consentito il transito degli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli e di *containers*. Nel sottolineare che la nuova disciplina proposta si è resa necessaria soprattutto per dirimere i dubbi interpretativi sorti in sede di applicazione dei citati decreti ministeriali, il senatore Ianniello auspica la rapida approvazione del testo unificato che mira ad assicurare una maggiore economicità e concorrenzialità del servizio di trasporto, nonchè ad aggiornare il concetto di «cosa indivisibile». Il senatore Ianniello comunica infine alla Commissione che gli è stata suggerita dagli operatori interessati una proposta emendativa riferita ai cosiddetti «mezzi d'opera», vale a dire veicoli speciali adibiti al trasporto di carichi eccezionali o parti d'opera che attualmente circolano in base ad apposite autorizzazioni per ogni spostamento e per percorsi prestabiliti. Poichè la normativa vigente è fonte di gravissimi disagi anche di ordine economico per l'utenza, la proposta intenderebbe integrare l'articolo 10 del codice della strada, nel senso di istituire per i veicoli mezzi d'opera un versamento per la maggiore usura delle infrastrutture come tassa d'uso del veicolo e consentire nel contempo ai veicoli il transito su tutta la viabilità del territorio nazionale.

Nel sottolineare che l'iniziativa sarebbe apprezzabile anche in quanto suscettibile di incrementare il gettito per l'erario, il senatore Ianniello afferma che essa meriterebbe un'approfondita valutazione in merito alla coerenza con la disciplina vigente in altri paesi europei, nonchè alle modalità con le quali istituire la nuova tassa coordinandola con il meccanismo del prezzo a parcella che dovrebbe comunque essere mantenuto per alcuni trasportatori stranieri. Ritiene pertanto che la materia potrebbe più propriamente essere esaminata nell'ambito di un apposito disegno di legge ed invita pertanto anche gli altri commissari a prendere in considerazione tale ipotesi.

Dopo che il presidente Mariotti ha ricordato che la 1<sup>a</sup> e la 2<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole, prende la parola il sottosegretario Curci, che si dichiara favorevole al testo unificato, condividendo altresì l'opinione del relatore in merito alla ulteriore proposta di modifica dell'articolo 10 relativamente ai mezzi d'opera. Egli informa inoltre la Commissione del giudizio positivo espresso sul provvedimento da parte dei vari gestori del sistema stradale e autostradale.

Dopo che si sono espressi favorevolmente sul testo unificato, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori Visconti, Andò, Mariotti e Coletta, il senatore Visconti propone il seguente nuovo titolo per il testo unificato: «Norme sulla circolazione di veicoli con particolari carichi». Tale proposta emendativa è posta ai voti ed approvata.

Viene quindi posto ai voti e approvato il provvedimento nel suo articolo unico.

*IN SEDE REFERENTE*

**Bernardi ed altri: Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nei trasporti (CIPET) (877)**

**Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET) (952)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso il 26 ottobre.

Il relatore, senatore Andò, dà conto del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, al quale ha presentato alcuni emendamenti soprattutto per tener conto delle indicazioni della 5<sup>a</sup> Commissione permanente. Fa quindi presente che occorre formalizzare un nuovo emendamento al fine di aggiornare la norma di copertura finanziaria, emendamento che dovrà essere inviato alla 5<sup>a</sup> Commissione per il prescritto parere. Prospetta infine di richiedere nuovamente il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante, atteso che gli impegni dell'Assemblea non ne consentirebbero l'esame in tempi brevi.

Dopo che i sottosegretari Picano, Curci e Nepi si sono riservati di far conoscere il proprio orientamento al riguardo in una successiva seduta, il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 11.*

**144<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**BERNARDI**

*Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mammi.*

*La seduta inizia alle ore 17.*

*IN SEDE REFERENTE*

**Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138)**

**Pozzo ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140)**

**Macaluso ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del relatore la Commissione conviene, dopo un dibattito nel quale prendono ripetutamente la parola i senatori Pollice, Visibelli, Strik Lievers e Pinna, che gli emendamenti agli articoli dal 12 al 17 vengano presentati entro le ore 12 di martedì 23 gennaio.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Risulta approvato l'emendamento 7.5-bis, con il quale il senatore Visibelli ha riformulato l'emendamento 7.5 secondo le indicazioni del Ministro e dopo un'ulteriore precisazione suggerita dal senatore Pinna. Al riguardo i senatori Strik Lievers e Pollice sottolineano l'opportunità di riprendere in considerazione il comma 11 dell'articolo 2 al quale l'emendamento è collegato. La Commissione concorda su tale proposta.

Dopo che l'emendamento 7.9 è stato dichiarato assorbito, il senatore Visconti prende la parola sull'emendamento 7.12-bis del senatore Chimenti, che rappresenta la riformulazione dell'emendamento 7.12. Nel rilevare che non è chiaro se l'eventuale provvedimento di espropriazione sia connesso alla concessione rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ovvero alla concessione edilizia, il senatore Visconti dichiara che sarebbe più congruo effettuare gli espropri subito dopo la predisposizione del piano di assegnazione delle frequenze, e successivamente attribuire ai concessionari un diritto di superficie. Dopo un dibattito sull'argomento - nel quale prendono la parola i senatori Visibelli, Chimenti e Strik Lievers, nonché il ministro Mammi (il quale precisa che la concessione supera i vincoli del piano regolatore) - l'emendamento 7.12-bis è posto ai voti e approvato.

Risultano successivamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 7.20-bis e 7.35-bis del Governo. Dopo che sono stati dichiarati assorbiti gli emendamenti 7.34, 7.34-bis e 7.34-ter, risultano approvati gli emendamenti 7.42-bis del senatore Visibelli (sul quale il senatore Pollice ha annunciato il proprio voto favorevole), 7.45, 7.46, 7.48 (dopo le dichiarazioni di voto favorevole dei senatori Pollice e Giustinelli), 7.49 (in un testo riformulato) e 7.52 (dopo la dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo del senatore Giustinelli).

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 7.26 e 7.41.

Il presidente Bernardi ricorda che sono stati ritirati gli emendamenti 7.2, 7.3, 7.19, 7.27, 7.31, 7.39, (ed il relativo subemendamento 7.39/1), 7.43, 7.47, 7.50 e 7.51. L'emendamento 7.51 è fatto proprio dal senatore Pollice, il quale rileva l'opportunità di disciplinare per tempo le trasmissioni via satellite. Dopo che il ministro Mammi ha dichiarato il parere contrario su tale emendamento, che in sostanza stabilisce una esclusiva a favore del servizio pubblico, l'emendamento è posto ai voti e respinto.

Risultano altresì respinti tutti gli altri emendamenti presentati, dopo che il senatore Pollice ha espresso il voto favorevole sull'emendamento 7.40 del Gruppo comunista.

Dopo aver accantonato la votazione dell'articolo 7, la Commissione passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi.

Il ministro Mammi suggerisce una riformulazione dell'emendamento 7.0.1 già illustrato, che viene accettata dal senatore Andò. L'emendamento è quindi posto ai voti ed approvato.

Il senatore Strik Lievers illustra l'emendamento 7.0.2 che si propone di colmare una lacuna del testo governativo proponendo una definizione dei programmi autoprodotti. Con il parere contrario del relatore e del Governo

(che ritiene molto difficile individuare una disciplina appropriata di tali programmi), l'emendamento è posto ai voti e respinto.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 8.

Il senatore Pinna illustra l'emendamento 8.1 sostitutivo dei commi 1, 2, 3 e 4, volto a disciplinare la materia dei limiti al cumulo delle concessioni in modo più preciso e completo rispetto ai commi 1 e 2 del testo governativo, la cui formulazione risulta alquanto oscura. Illustra poi l'emendamento 8.7 al comma 1 (che fornisce una definizione più puntuale del soggetto cui vengono assentite le concessioni per radiodiffusione), gli emendamenti 8.17 e 8.19 al comma 4, di tenore analogo al precedente, l'emendamento 8.18 al comma 4 (volto a comprendere anche i soggetti collegati al concessionario, oltre che controllati), l'emendamento 8.22 al comma 4 (volto ad abbassare al 20 per cento il limite delle reti nazionali che non può essere superato dalle concessioni di radiodiffusione) e l'emendamento 8.23, conseguente all'emendamento 8.22 (volto ad abbassare a due il numero di reti che possono essere detenute dallo stesso concessionario). Al riguardo il senatore Pinna rileva che la genericità della formulazione del comma 4 non è coerente con la grande attenzione che il Governo ha invece mostrato al fine di evitare le concentrazioni in ambito locale. Dopo aver illustrato l'emendamento 8.25, volto ad aggiungere un periodo al comma 4 per disciplinare le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale, ignorate dal testo governativo, il senatore Pinna illustra l'emendamento 8.29 al comma 5 (al fine di evitare la conclusione di contratti o patti di qualunque tipo volti a creare confusione nella titolarità della concessione) e l'emendamento 8.31 volto ad aggiungere un comma dopo il comma 5 per stabilire che le disposizioni contenute nell'articolo non si applicano alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il senatore Giacobozzo illustra l'emendamento 8.2 sostitutivo del comma 1, che intende superare il criterio proposto dal Governo che potrebbe discriminare le emittenti locali soprattutto meridionali, le quali non riescono a stare sul mercato pubblicitario autonomamente e si reggono soprattutto sulla trasmissione di notizie anziché su programmi di intrattenimento. È opportuno pertanto, egli sottolinea, sostituire al criterio del bacino di utenza un criterio che tenga conto del grado di accesso al mercato pubblicitario.

Dopo che il senatore Patriarca ha ritirato l'emendamento 8.3, il senatore Chimenti illustra l'emendamento 8.4, sostitutivo del comma 1, dichiarandosi disponibile a ritirarlo qualora venga approvato l'emendamento 8.2.

Il senatore Chimenti illustra quindi l'emendamento 8.14 al comma 3, volto ad evitare la possibilità di interconnessioni attraverso l'estensione anche alle autorizzazioni del divieto contemplato nel comma. Dopo che il senatore Patriarca ha illustrato l'emendamento 8.15 al comma 3, che vieta la contemporanea titolarità di concessioni televisive e radiofoniche in ambito nazionale, il senatore Chimenti illustra l'emendamento 8.16 volto a precisare la formulazione del comma 4, l'emendamento 8.21 volto a sopprimere l'ultima parte del comma 4 (rilevando che non è congruo stabilire un limite percentuale rispetto alle reti nazionali il cui numero è al momento sconosciuto).

Il senatore Visibelli illustra gli emendamenti 8.5, 8.6, 8.8, 8.12, 8.13, 8.20 e 8.28, prevalentemente di carattere formale, nonché l'emendamento 8.27, modificativo del comma 4, nel quale si prevede che l'esercizio di impianti ripetitori di programmi televisivi esteri equivale alla titolarità di una rete

nazionale sempre che la diffusione estera ricopra l'intero territorio nazionale.

Il senatore Strik Lievers illustra l'emendamento 8.10, volto a inserire la precisazione dell'ambito locale nel comma 1, nonché a mantenere il contenuto originario del comma 1, contrariamente ad un successivo emendamento del Governo, per quanto riguarda il limite di tre bacini diversi purchè non contigui. Dopo aver illustrato un emendamento di carattere formale (8.11), illustra l'emendamento 8.24 con il quale si limita a due il numero massimo di concessioni in ambito nazionale che possono essere rilasciate ad un medesimo soggetto, nell'intento di assicurare un più ampio pluralismo.

Dopo che il ministro Mammi ha illustrato l'emendamento 8.9, il senatore Andò illustra infine l'emendamento 8.30 riguardante l'esercizio di impianti ripetitori di programmi televisivi esteri, la diffusione sul territorio nazionale di programmi esteri trasmessi mediante satellite e la cosiddetta *pay-TV*; a quest'ultimo riguardo nell'emendamento si prevede che il rilascio di concessioni per tale forma di emittenza è subordinata al prioritario soddisfacimento delle richieste per trasmissioni via etere.

Si passa quindi ai pareri del relatore e del Governo.

Il relatore Golfari si dichiara contrario all'8.1, si rimette al Governo per gli emendamenti 8.2 e 8.4, si dichiara contrario agli emendamenti 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, favorevole all'emendamento 8.9, contrario all'emendamento 8.10 (pur ritenendo opportuna la precisazione riguardante l'ambito locale), favorevole all'emendamento 8.11, contrario agli emendamenti 8.12 e 8.13, favorevole agli emendamenti 8.14, 8.15 e 8.16 (qualora non lo si ritenesse superfluo), contrario sull'emendamento 8.17, favorevole sull'emendamento 8.18, contrario sugli emendamenti 8.19 e 8.20, favorevole sull'emendamento 8.21, contrario sugli emendamenti 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.27, 8.28 e 8.31, mentre si rimette al Governo sugli emendamenti 8.29 e 8.30.

Il ministro Mammi si dichiara contrario all'emendamento 8.1, ritenendo che la limitazione a due concessioni per radiodiffusione televisiva nazionale al medesimo soggetto non rappresenti più una normativa che realisticamente possa essere approvata, con il risultato che si ritarderebbe così l'approvazione dell'intera legge. In sede di emendamento 8.2, il Ministro propone una riformulazione della seconda parte dell'emendamento, nel senso di prevedere che possono essere assentite al medesimo soggetto concessioni anche per bacini contigui purchè nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 15 milioni di abitanti. Il senatore Giacobazzo accetta la proposta di riformulazione e il ministro esprime quindi parere favorevole. Conseguentemente il senatore Chimenti ritira l'emendamento 8.4.

Il ministro Mammi si dichiara quindi contrario agli emendamenti 8.5, 8.6 e 8.7, favorevole all'emendamento 8.8, contrario all'emendamento 8.10, favorevole all'emendamento 8.11, contrario all'emendamento 8.12 e 8.13, favorevole all'emendamento 8.14. In sede di emendamento 8.15, il Ministro propone un nuovo emendamento, modificativo del comma 4 in base al quale non si può essere titolari di un numero di concessioni superiore a tre per quanto concerne la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale. Conseguentemente il senatore Patriarca ritira l'emendamento 8.15.

Dopo che il senatore Chimenti ha ritirato l'emendamento 8.16, il ministro Mammi si dichiara favorevole all'emendamento 8.18, contrario agli emendamenti 8.17, 8.20, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25 e 8.27.

Dopo essersi dichiarato favorevole all'emendamento 8.21, il ministro Mammì, in sede di emendamento 8.29, ritiene che la questione ad esso sottesa trovi più ampia regolamentazione nell'ambito di una legge generale *antitrust* e che eventualmente in sede di esame da parte dell'Assemblea può avvenire il coordinamento tra il disegno di legge in discussione e tale legge generale, qualora approvata nel frattempo definitivamente dalla Camera dei deputati. Dopo che il senatore Visconti ha affermato che i tempi di approvazione dei due provvedimenti probabilmente non coincideranno, il ministro Mammì propone di riesaminare la questione in sede di articolo 12; conseguentemente il senatore Visconti ritira l'emendamento.

In sede di emendamento 8.30 il ministro Mammì, dopo aver chiarito che talune norme da esso contenute sono già comprese nel provvedimento, dichiara di non condividere una preferenza in generale a favore dell'emittenza commerciale rispetto alla *pay-tv* in quanto quest'ultima può soddisfare strati qualificati dell'utenza. Al riguardo il senatore Andò prospetta l'inopportunità di porre sullo stesso piano un'emittenza destinata a un più largo pubblico ad una forma di diffusione limitata a settori specifici, tenendo presente la limitatezza dei canali disponibili.

Dopo che il relatore Golfari ha dichiarato di ritenere più convincente l'indicazione del Ministro, tenendo anche presente che l'introduzione della *pay-tv* può liberare risorse pubblicitarie anche per altri tipi di emittenza, il senatore Andò ritira l'emendamento. Il ministro Mammì si dichiara quindi contrario sull'emendamento 8.31.

Dopo che il presidente Bernardi ha avvertito che intende procedere alla votazione dell'articolo e dei relativi emendamenti, il senatore Pollice lamenta il comportamento della maggioranza la quale, dopo anni di inadempienza, intende ora imprimere un ritmo accelerato ai lavori con la conseguenza di protrarre oltre misura le sedute pomeridiane. Fa presente che, nel caso la seduta proseguisse, egli intende svolgere numerose dichiarazioni di voto. Al riguardo il presidente Bernardi, ricordato l'autorevole richiamo del Presidente della Corte costituzionale ad una rapida approvazione del provvedimento, afferma che la Commissione ha utilizzato finora tutti gli spazi utili per lavorare seriamente sul provvedimento.

Dopo ripetuti interventi dei senatori Pollice, Bernardi, Patriarca e del ministro Mammì, la Commissione conviene nel riprendere i lavori anticipando l'orario di inizio della seduta di domani alle ore 9.30 ed iniziando con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 9 per poi votare insieme gli emendamenti agli articoli 8 e 9.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI*

Il presidente Bernardi avverte che l'orario di inizio della seduta dell'8ª Commissione, già convocata per domani alle ore 10, è anticipato alle ore 9,30. È altresì sconvocata la Sottocommissione pareri già convocata per domani alle ore 9,30.

*La seduta termina alle ore 20,15.*



**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 17 GENNAIO 1990

**139<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
CASSOLA*La seduta inizia alle ore 12,30.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente Cassola, considerata l'imminente conclusione della procedura informativa sugli aiuti alle imprese, si sofferma sulle ragioni che suggeriscono l'opportunità di una indagine conoscitiva in materia di nuovi sistemi di propulsione per gli autoveicoli e sui soggetti pubblici e privati che sarebbe necessario ascoltare. Tale indagine - egli prosegue - dovrebbe aver luogo in tempi ragionevolmente contenuti e, anche a tale fine, occorre prevedere fin d'ora l'effettuazione di una serie di rapidi sopralluoghi presso i centri ove le sperimentazioni e gli studi in questione risultano più avanzati.

Il senatore Gianotti sottolinea con forza l'esigenza prioritaria che la Commissione acquisisca direttamente le informazioni necessarie, suscettibili di innovare sensibilmente nel panorama dei sistemi di propulsione.

I rappresentanti dei Gruppi, quindi, giudicano favorevolmente la proposta e la Commissione unanime, nel conferire al presidente Cassola il mandato di trasmettere il programma dell'indagine nei termini emersi dal dibattito, conviene di richiedere al Presidente del Senato la necessaria autorizzazione.

*La seduta termina alle ore 12,50.***140<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
CASSOLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Bonferroni.*

*La seduta inizia alle ore 18,20.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Deputati Ferrari Marte ed altri; Casati ed altri: Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali (2008), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Discussione e approvazione)

Il relatore Fogu illustra il disegno di legge in titolo soffermandosi sulle modificazioni che esso intende recare alle modalità di iscrizione all'Albo dei periti industriali e all'attività di praticantato. Si tratta di una normativa che appare necessaria, se si vuole contribuire alla moralizzazione di un settore tanto significativo per le connesse attività produttive, e opportuna, se si considerano le attese degli operatori.

Si apre il dibattito.

Il senatore Aliverti, condivise le esigenze di fondo del testo licenziato dalla Camera dei deputati, avverte il rischio di equivoci e contraddizioni derivanti dalla sovrapposizione di norme prodotte in un lasso di tempo pluridecennale. In particolare si sofferma sui problemi derivanti da una corretta interpretazione dei riferimenti al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378; sul comma 3 dell'articolo 3 e sulle norme connesse all'approvazione del disegno di legge in titolo. Invita infine il Governo a risolvere preventivamente ed efficacemente ogni dubbio al riguardo.

Il senatore Baiardi si associa alle esigenze prospettate dal relatore e dal senatore Aliverti. Ritiene quindi necessario il coordinamento della normativa per evitare possibili dubbi e contraddizioni: a tal fine propone che il Governo assuma l'iniziativa di un testo unico in materia. Se tali condizioni si verificheranno il Gruppo comunista confermerà il proprio voto favorevole, così come già espresso nell'altro ramo del Parlamento.

Il relatore Fogu, in sede di replica agli intervenuti, apprezza le motivazioni addotte nel corso del dibattito, sottolineando altresì che un rinvio nell'approvazione del testo in discussione finirebbe per danneggiare proprio i soggetti da tempo interessati a tale innovazione. Si dichiara infine favorevole alla emanazione da parte del Governo di un apposito testo unico.

Il sottosegretario Bonferroni si associa alle valutazioni del relatore sottolineando che il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge senza modifiche.

Si passa alla votazione.

Senza discussione e senza modifiche sono separatamente posti in votazione, e approvati, gli articoli del disegno di legge e il medesimo nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

*La seduta termina alle ore 18,50.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 17 GENNAIO 1990

**88<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIUGNI

*· Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.*

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

**SULL'ORDINE DEI LAVORI**

Il Presidente avverte che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sui disegni di legge riguardanti l'ENPAO, l'esame dei provvedimenti viene rinviato. Il relatore sul disegno di legge, senatore Sartori, auspica che tale parere venga espresso nel più breve tempo possibile, data la legittima attesa dei soggetti interessati.

Il senatore Vecchi osserva che sarebbe opportuno mettere all'ordine del giorno di una delle prossime sedute il disegno di legge n. 1664, recante «Fondi mutualistici per la promozione e l'incremento della cooperazione».

**IN SEDE REFERENTE**

**Angeloni ed altri: Nuove norme per la concessione della «Stella al merito per il lavoro» (365)**

La Commissione, su proposta del presidente Giugni, sentito il parere del rappresentante del Governo, delibera all'unanimità di richiedere l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge in esame.

La Commissione delibera altresì di costituire un Comitato ristretto - formato dai senatori Nieddu, Vecchi e Perricone - per l'esame delle residue questioni relative al testo da proporre alla Commissione.

**Saporito ed altri: Nuove norme sul collocamento obbligatorio (293)**

**Antoniazzi ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio (347)**

**Mancino ed altri: Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali (864)**

**Pollice: Norme in materia di assunzioni obbligatorie (1251)****Cariglia ed altri: Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio (1720)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

**Salvi ed altri: Tutela del diritto al collocamento obbligatorio delle categorie protette (1811)****Giugni ed altri: Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922)**

(Esame e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 settembre 1989.

Su proposta del presidente Giugni, la Commissione delibera di esaminare congiuntamente i disegni di legge in titolo.

Il relatore, senatore Rosati, riferisce sullo stato di avanzamento dei lavori condotti dal comitato ristretto che ha individuato alcune opzioni che egli rappresenta ora alla Commissione e sulle quali chiede il pronunciamento della stessa. In particolare, dopo avere avvertito che lo schema riassuntivo consegnato ai senatori procede per istituti anzichè per articoli, precisa che quanto alla categoria delle vedove, orfani ed equiparati, sono possibili due alternative: l'una diretta all'inclusione, l'altra tendente allo scorporo; quest'ultima ipotesi comporta però la necessità di individuare forme di avviamento agevolato, eventualmente includendo tali soggetti nelle fasce deboli del mercato del lavoro.

Quanto alle condizioni per l'obbligo, queste vengono fissate distinguendo gli enti pubblici dalle aziende private, con la possibilità di individuare ulteriori diversi ambiti della produzione ed eventuali abbassamenti dell'aliquota in casi particolari.

Circa le modalità per il collocamento, il relatore avverte che si è preferito accentrare tutto il meccanismo sugli uffici provinciali del lavoro, ritenendo che tale ambito possa essere sufficientemente ampio e funzionale per l'utenza.

Un notevole elemento di novità è costituito invece dalla previsione dell'accertamento sanitario preassuntivo che consentirebbe di evitare la piaga dello scambio fra la rinuncia al patto di prova e la buonuscita.

In merito allo svolgimento del rapporto, nello schema si fa riferimento alla necessità di garantire al lavoratore invalido l'inserimento nell'ambiente di lavoro, garantendo altresì gli altri lavoratori non invalidi. Il relatore, dopo aver dato conto delle proposte relative all'introduzione di incentivi e disincentivi per le imprese interessate al collocamento obbligatorio, chiede che la Commissione si pronunci in particolare sulla proposta di introdurre nell'ordinamento italiano istituti provenienti da esperienze straniere, quali ad esempio i laboratori, le cooperative di solidarietà sociale, nonchè i cosiddetti contributi esonerativi (previsti in Francia e che consentono all'impresa di pagare una cospicua somma al posto dell'assunzione) oppure ancora la tassa, prevista in Germania, che l'impresa paga in attesa dell'assolvimento dell'obbligo di assumere.

Il relatore, avviandosi alla conclusione, avverte che alcuni articoli del testo unificato esaminato nella IX<sup>o</sup> legislatura non sono stati accolti, mentre meritano certamente attenzione anche in questa sede alcuni punti del

disegno di legge n. 864 poichè questo trae ispirazione dai suggerimenti delle associazioni dei portatori di *handicap*.

Sottolineando infine che la costante presenza del sottosegretario Bissi nel comitato ristretto ne ha certamente agevolato il lavoro, auspica che si possa giungere in breve tempo all'approvazione della legge.

La senatrice Ferraguti osserva che sarebbe opportuno, quanto ai soggetti obbligati, distinguere fra le grandi e le piccole imprese e propone altresì di acquisire ulteriori dati informativi dalle associazioni interessate. Sollecita quindi la Commissione ad esprimersi sui punti salienti dello schema illustrato dal relatore, soprattutto per ciò che concerne l'eventuale adesione ad istituti appartenenti ad ordinamenti stranieri.

Il senatore Antoniazzi, esprime perplessità in ordine all'abbassamento dell'aliquota al 7 per cento, che non appare accettabile, data l'attuale soglia del 15 per cento, nonchè sulla scelta di far riferimento agli uffici provinciali del lavoro anzichè agli organi circoscrizionali che invece, a suo avviso, sono più funzionali. Ulteriori dubbi riguardano inoltre l'istituendo accertamento preassuntivo in quanto l'iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio già impone la dichiarazione delle motivazioni inerenti allo stato fisico del lavoratore. Il senatore Antoniazzi ritiene inoltre necessaria un'attenta riflessione sulla cosiddetta penale pecuniaria per la mancata assunzione, che potrebbe costituire un espediente per evitare l'assunzione dei lavoratori invalidi. Allo stesso modo sollecita l'attenzione della Commissione in ordine alla adeguata quantificazione delle sanzioni pecuniarie, perchè le stesse siano effettivamente applicate. Il senatore Antoniazzi osserva infine che i problemi di copertura finanziaria vanno risolti tempestivamente, per evitare l'eventuale stasi del provvedimento nella fase finale.

Il senatore Nieddu, nell'esprimere apprezzamento per la relazione del senatore Rosati, con la quale concorda, sottolinea in particolare l'opportunità di incentivare la costituzione delle associazioni di solidarietà sociale.

Concorda altresì con le osservazioni del senatore Antoniazzi quanto alla necessità che le sanzioni non debbano solo essere finalizzate ad incrementare il relativo fondo, ma debbano principalmente costituire un deterrente per i datori restii ad assumere.

Il presidente Giugni, esprimendo il proprio accordo in ordine alle scelte illustrate dal relatore, ritiene in particolare opportuno lo scorporo della categoria delle vedove e degli orfani, nonchè l'individuazione della percentuale del 7 per cento che corrisponde alle necessità attuali e si attesta altresì a livello delle percentuali previste dalle legislazioni europee. Il presidente Giugni chiede poi al relatore di precisare quale tipo di chiamata, nominativa o numerica, possono effettuare le aziende private.

Il senatore Rosati precisa in merito che, mentre per le Amministrazioni pubbliche la chiamata numerica è preferibile in funzione anticlientelare, per le aziende private la regola può essere costituita anche qui dalla chiamata numerica, salvo controllate eccezioni di chiamate nominative.

Il senatore Vecchi osserva che i criteri adottati per l'avviamento tramite liste di collocamento debbono fare riferimento non solo alle qualifiche di operaio o impiegato, ma anche al tipo e grado di invalidità, in modo da realizzare l'ottimale inserimento nell'ambiente di lavoro.

Il presidente Giugni osserva poi che sarebbe forse opportuno che i giovani avviati con contratto di formazione e lavoro venissero inseriti

nell'organico dell'azienda, anche se con una certa gradualità. Quanto alle modalità per il collocamento ritiene di dissentire dalla proposta del relatore di far riferimento agli uffici provinciali del lavoro, in quanto l'ambito circoscrizionale è forse più idoneo per l'utenza. Il presidente Giugni concorda invece sul vincolo creato dall'esito positivo dell'accertamento preassuntivo, nonché sulle opzioni relative agli incentivi. Quanto alla cosiddetta monetizzazione per la mancata assunzione osserva che questa potrebbe anche essere attentamente controllata e quindi autorizzata per evitare facili abusi da parte delle imprese. Ricorda infine che il problema degli invalidi psichici va coordinato con gli orientamenti che la Corte costituzionale ha elaborato nella sentenza di prossima pubblicazione.

Il senatore Vecchi concorda con la proposta di stralciare le vedove e gli orfani, anche se a tale proposito potrebbero sorgere alcuni problemi. Esprime invece perplessità quanto all'abbassamento della percentuale al 7 per cento ed alla soglia minima di dipendenti per far scattare l'obbligo dell'assunzione.

Il senatore Vecchi concorda con la proposta, alternativa a quella del relatore, di far riferimento alle liste circoscrizionali e chiede poi chiarimenti in ordine ai laboratori protetti, ritenendo che tali strutture debbano essere chiarite anche da un punto di vista giuridico. Osserva infine che non appare a suo avviso opportuno togliere i congedi speciali per cure che servono a ristabilire la capacità lavorativa e a favorire il recupero fisico dei lavoratori avviati.

Il senatore Angeloni esprime un ampio e generale apprezzamento per le opzioni illustrate dal relatore Rosati. Richiama quindi l'attenzione dei membri della Commissione sulle esperienze straniere, ed in particolare propone di accertare ed acquisire i risultati finora conseguiti nell'esperienza francese, soprattutto in ordine allo strumento della penale per la mancata assunzione. Invita inoltre a tenere presente soprattutto gli istituti previsti in Francia e in Svezia, tendenti a recuperare la capacità lavorativa degli invalidi e degli handicappati mediante strutture parallele al collocamento, finanziate da un fondo apposito.

Il relatore, senatore Rosati, puntualizza le parti sulle quali la Commissione ha manifestato un generale consenso e quelle per le quali sono emerse invece proposte alternative, ribadendo comunque la validità dell'aliquota del 7 per cento anche sulla base dei dati forniti dal Ministero del tesoro, senza tuttavia escludere la possibilità di controllare nuovamente i calcoli effettuati. Il senatore Rosati esprime poi dubbi circa la proposta di trasferire il meccanismo del collocamento al livello circoscrizionale, ritenendo preferibile far riferimento all'ambito provinciale, perchè questo sembra in grado di offrire alle aziende una gamma di soggetti più ampia.

Precisa infine che appare preferibile scorporare i soci delle cooperative di solidarietà e lavoro dall'organico di quelle aziende che se ne avvalgono, sempre che ve ne siano i presupposti.

Il relatore sottolinea infine la necessità che la Commissione valuti attentamente la validità dell'istituto dell'accertamento sanitario che si propone quale correttivo per gli abusi. Quanto inoltre ai laboratori, avverte che potrebbe verificarsi un pericoloso dirottamento degli invalidi psichici in queste strutture alternative, data la notevole resistenza delle imprese ad assumerli. Suggerisce inoltre di porre sullo stesso piano la costituzione dei

laboratori protetti e la valorizzazione delle cooperative di solidarietà sociale.

Il relatore quindi si rimette alla decisione del Presidente in ordine alla scelta della metodologia per far sì che l'*iter* legislativo del progetto giunga rapidamente alla sua conclusione.

Il presidente Giugni, concorde la Commissione, invita quindi il comitato ristretto a redigere un testo che possa essere portato all'approvazione della Commissione.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1990

81ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

BARCA

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*COMUNICAZIONI DEL GOVERNO*

**Comunicazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, on. avv. Riccardo Misasi.**

In apertura di seduta il ministro Misasi dice di aver chiesto al Presidente Barca di riferire alla Commissione per rendere conto della attività intrapresa, a partire dal suo insediamento al Ministero per il Mezzogiorno, anche in attuazione del documento programmatico da lui presentato al Consiglio dei Ministri.

Si sofferma preliminarmente sulla materia dei completamenti. Essi hanno assorbito fondi sulla legge 64 per circa 16 mila miliardi. Rimangono ancora da spendere 2.500 o 3.000 miliardi. Tutto questo sarà possibile a condizione che ci si limiti a finanziare completamenti reali, escludendo ogni forma di estendimento che sovente serve a coprire iniziative del tutto nuove. A questo scopo egli ha istituito una Commissione di filtro ed esame, raccomandando di privilegiare le opere relative al settore idraulico.

Sottolinea come la spesa per i completamenti abbia comportato una riduzione di circa 5.000 miliardi rispetto alle previsioni originali; il che ha consentito di restituire una certa elasticità alla manovra economica per il Mezzogiorno, liberando risorse in favore dell'intervento programmatico.

Si sofferma quindi sulla delibera CIPE del 19 dicembre 1989. In seno al Comitato interministeriale egli è riuscito ad ottenere che il 42 per cento del totale delle risorse FIO fosse destinato al Mezzogiorno, una cifra percentuale nettamente superiore alla media degli anni passati ed in piena osservanza della riserva stabilita dalle leggi in vigore. Si tratta di un passaggio importante nell'azione intrapresa per attivare intensi canali di collegamento tra intervento ordinario e straordinario.

La delibera CIPE privilegia i settori dell'ambiente e soprattutto delle Università meridionali, nell'ambito del quale intervento è stato approvato un accordo di programma per destinare 1.200 miliardi (nel triennio) appunto agli Atenei del meridione. Sottolinea come la maggior parte dei fondi grava



sulle competenze dell'intervento ordinario, in modo da realizzare il principio che l'intervento straordinario deve essere aggiuntivo e non sostitutivo.

Si sofferma quindi sulla delibera CIPE relativa all'azione organica 6.3, relativa alle aree interne. Essa costituisce formalmente uno stralcio del terzo piano triennale ma ricorda come il relativo progetto era inserito nel secondo piano salvo che per l'aspetto relativo ai finanziamenti. Ricorda pure come le regioni meridionali hanno insistito perchè si addivenisse a questa delibera.

Si sofferma quindi brevemente sul tema degli incentivi per informare di aver richiesto un parere al CNEL in ordine del funzionamento del sistema e alle linee di una possibile riforma. Intanto non rimane che adottare limitate ma incisive misure amministrative. In questo quadro informa che il CIPI ed il CIPE hanno allargato, con delibera congiunta, a piccole e medie imprese lo schema di contratto di programma in precedenza adottato per la grande industria. La formula consente ora di supportare le imprese minori con strumenti diversi dagli incentivi diretti, come sono la formazione e la ricerca.

Il senatore Zito solleva il problema del piano telematico per la Calabria, con un ventaglio di investimenti che va dagli 800 ai 1.000 miliardi. A lui non riesce ancora di comprendere quale siano la effettiva articolazione e gli obiettivi del piano. Si chiede quindi chi lo gestisce e soprattutto chi ne dovrà sopportare le spese di funzionamento.

Ha sollevato la questione per poter avere nelle competenti sedi istituzionali notizie precise.

Il senatore Tagliamonte chiede di avere l'elenco delle opere che hanno assorbito 16.000 miliardi nell'ambito del piano dei completamenti e di conoscere anche le modalità seguite per l'erogazione dei fondi. Solleva il problema perchè gli risulta che nel Mezzogiorno si assiste ad un fenomeno preoccupante di dispersione di fondi dovuto a direttive ministeriali che hanno interrotto flussi di spesa. Inoltre le regioni si rifiutano di assumere il completamento delle opere dell'intervento straordinario in assenza di adeguati finanziamenti.

Sarebbe importante conoscere se la Commissione di filtro istituita dal ministro Misasi lavora sulla base di una traccia dell'Agenzia che renda conto del periodo pregresso; diversamente si perpetua un sistema che si autoalimenta all'infinito. Chiede infine come il Ministro faccia a calcolare la cifra residua per i completamenti, indicando un ammontare di 2.500-3.000 miliardi.

Il senatore Giacobozzo ritiene che la decisione di blocco adottata dal Ministro fosse indispensabile per scoraggiare una tendenza alla dissipazione dei fondi quale si manifesta facendo passare per completamenti opere nuove. La domanda riguarda semmai i criteri di selezione adottati dalla Commissione centrale.

Anche il senatore Innamorato dà atto al Ministro di avere agito con concretezza e tempestività, adottando le misure che si rendevano necessarie. Tuttavia ricorda come l'attività di completamento abbia comunque il merito di garantire la continuità di un flusso di finanziamenti, che porta nel sud lavoro ed infrastrutture. In questo quadro raccomanda che alcuni estendimenti, strettamente funzionali al completamento delle opere intraprese, ricevano adeguata copertura.

Anche il senatore Pezzullo si sofferma sul piano telematico per la

Calabria. Chiede inoltre per quale motivo non sia stata rinnovata la esenzione IVA per attività di ricostruzione e sviluppo finanziate nell'ambito della legge 219.

Il senatore Coviello vuole dare atto al Ministro di aver dato attuazione ad una linea che sottolinea la necessità di una forte modulazione degli incentivi in modo da corrispondere alla diversità delle situazioni economiche esistenti nel Mezzogiorno.

Ritiene inoltre importante intervenire in favore delle nuove università nel Mezzogiorno, che hanno difficoltà di decollo e possono servire a decongestionare le università maggiori. Cita le università di Potenza, Campobasso e Catanzaro.

Conclude il suo intervento chiedendo di accelerare la delibera del terzo piano di attuazione.

Il presidente Barca vorrebbe sottolineare la utilità di un flusso più continuo di informazioni tra la Commissione bicamerale ed il ministero per il Mezzogiorno.

Ritiene che una adeguata modulazione degli incentivi salvaguardi l'unitarietà della questione meridionale, anche alla luce delle osservazioni formulate dalla CEE.

Dopo che il senatore Tagliamonte ha ripreso la parola per suggerire di vincolare quote del piano di sviluppo regionale al completamento delle opere dell'intervento straordinario, prende la parola l'onorevole D'Aimmo.

Si sofferma sulla questione delle partecipazioni statali dicendo che gli enti di gestione oppongono resistenza agli interventi nel Mezzogiorno per via delle note ragioni di convenienza economica. Ma proprio per questo la aggiuntività dell'intervento straordinario avrebbe modo di manifestarsi riportando nell'ambito della convenienza economica investimenti che altrimenti sarebbero privi di copertura finanziaria.

Passa quindi a considerare la questione finanziaria della rimodulazione delle competenze, fatte scivolare in avanti per l'incapacità dei soggetti a formulare progetti seri. Ritiene che l'insuccesso non sia imputabile solo alle Regioni e agli enti locali, dovendosi ascrivere una parte di responsabilità alla assenza di vincoli e di indirizzi centrali.

Per quanto riguarda i progetti strategici ritiene che indubbiamente manca in settori importanti la capacità delle amministrazioni pubbliche di esercitare un ruolo di stimolo e di sintesi. Egli non è particolarmente incline a riconoscere all'Agensud meriti maggiori di quanti ne abbia, tuttavia non va sottaciuto che vi sia una professionalità accumulata negli anni che corre il rischio di andare dispersa.

Il ministro Misasi, intervenendo nuovamente, dice di essere sorpreso della questione sollevata dal collega Zito. Il progetto telematico per la Calabria nasce con la nomina di Prodi alla presidenza dell'IRI. Si pensava di definire un processo di informatizzazione che anticipasse, con caratteristiche di avanguardia, esperienze che presto si sarebbero diffuse nella parte più avanzata del Paese.

Il progetto prevedeva la formazione di 1.000-1.500 giovani che dovevano poi essere immessi nelle strutture informatiche, L'ente regione frappose una qualche resistenza, probabilmente finalizzata alla pretesa, del resto legittima, di cogestire il progetto.

Una prima bozza di convenzione con l'Agensud alterava però lo schema iniziale del progetto, perchè insisteva sugli aspetti di mero servizio. Egli ha

quindi diramato una direttiva più ricca in modo da coinvolgere imprese non esclusivamente locali nell'ambito di consorzi tra imprese con valide esperienze nel settore. La occupazione iniziale dovrebbe essere di 560 unità per 414 miliardi. Saranno poi impiegati altri 250 miliardi per una occupazione a regime intorno alle 800 unità, provviste di elevata qualificazione.

Ritorna quindi sulla questione del terzo piano annuale di attuazione. Riconosce di aver parlato della inopportunità di una sua adozione prima di ottenere il rifinanziamento della legge n. 64. Ritiene ora che le due cose possano andare di pari passo a partire dal mese di febbraio, dal momento che ha ottenuto precise assicurazioni in seno al Consiglio dei ministri.

Il Comitato delle Regioni meridionali ha condiviso le linee di intervento intese a concentrare le risorse intorno a pochi piani strategici centrali, valorizzando per il resto il sistema degli incentivi ed il quadro delle competenze regionali. Si è ritenuto tuttavia necessario adottare un 3° piano di attuazione con lo scopo di favorire il passaggio ad una situazione diversa, nell'ambito della quale diminuisce la quota assegnata alle azioni organiche ed aumentasse per converso il finanziamento dei progetti strategici.

Produce l'esempio del progetto strategico per il turismo, quello per la viabilità ed i trasporti, gli interventi nel settore agroalimentare.

In particolare ritiene che sia importante riprendere e sviluppare un lavoro per la formazione professionale, già iniziato dal Formez. Egli ha in mente un progetto che possa occupare dai 10.000 ai 12.000 giovani, con competenza tecnica da mettere a disposizione delle autonomie locali.

Si dice consapevole del fatto che il progetto si scontra con blocchi della spesa e delle assunzioni stabiliti dalle leggi in vigore. Tuttavia ha preso opportuni contatti con altri ministri, in particolare il ministro degli interni, per delineare un'ipotesi di svincolo all'interno della quale spetterebbe all'intervento straordinario finanziare i primi due anni del corso di formazione. Il progetto dovrebbe servire ad occupare 12.000 giovani con una spesa inferiore ai 2.000 miliardi.

Si occupa quindi del problema degli incentivi ricordando come sia necessaria una loro differenziazione secondo le fasce stabilite in attuazione della legge n. 64 ed allo scopo di salvaguardare l'essenziale di un intervento differenziale per l'intero Mezzogiorno, alla luce anche delle osservazioni formulate in sede CEE.

Il deputato Soddu chiede quale sia la disponibilità effettiva per assicurare il finanziamento del terzo piano annuale di attuazione.

Ritiene che, nello scenario delle grandi trasformazioni in corso in Europa, le risorse straordinaria debbano essere finalizzate alla produzione (soprattutto industriale), lasciando che le infrastrutture siano curate dall'intervento straordinario. Tanto più è necessaria questa svolta quanto più, per esempio nel campo idrico, si tende ad uscire dalla logica del servizio pubblico ed inserire criteri produttivistici.

Il sistema degli incentivi ha fatto nascere ma non sopravvivere le piccole iniziative. Quello che occorre nel Mezzogiorno sono perciò contratti e non accordi di programma, che abbiano un contenuto economico e produttivistico. Ha chiesto quale sia la disponibilità finanziaria appunto perchè si tratta di scegliere su quali obiettivi puntare.

*La seduta termina alle ore 19,40.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1990

114<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

MURMURA

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

**Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'Amministrazione giudiziaria (1898-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione)

Su proposta del presidente Murmura, il quale dà conto alla Commissione dell'emendamento apportato dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, la Sottocommissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime all'unanimità, per quanto di competenza, parere favorevole.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

---

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente:*

CONSOLI ed altri. - Norme per ridurre l'inquinamento derivante dai veicoli a motore e per incentivare la diffusione di benzina priva di piombo, il

consumo di gasolio ecologico nelle città e la diffusione di autoveicoli con dispositivi di controllo di emissioni inquinanti (1276): *parere favorevole con osservazioni*;

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (1803): *parere favorevole*;

Norme di attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione (1948): *parere favorevole*;

Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano (1975): *parere favorevole con osservazioni*;

Deputati FERRARI Marte ed altri; CASATI ed altri. - Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali (approvato dalla Camera dei deputati) (2008): *parere favorevole*;

*alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente:*

GIUGNI ed altri. - Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922): *parere favorevole con osservazioni*.

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

Acone ed altri: Istituzione del giudice di pace e degli uffici di conciliazione in materia di infortunistica stradale (1594): *parere favorevole*;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

Fabbri ed altri: Norme concernenti il contenuto di piombo nelle benzine e limitazione degli idrocarburi aromatici inquinanti (361): *parere favorevole*;

Consoli ed altri: Norme per ridurre l'inquinamento derivante dai veicoli a motore e per incentivare la diffusione di benzina priva di piombo, il consumo di gasolio ecologico nelle città e la diffusione di autoveicoli con dispositivi di controllo di emissioni inquinanti (1276): *parere favorevole con condizioni*.

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Vercesi e con la partecipazione del sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Cimino, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (2034): *parere con proposte di modifiche.*

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

SCEVAROLLI ed altri: Riassetto delle camere di commercio (86): *rinvio dell'emissione del parere.*

GUALTIERI ed altri: Riforma delle camere di commercio (932): *rinvio dell'emissione del parere.*

**LAVORO (11<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Giugni ha adottato le seguenti deliberazioni, per i disegni di legge deferiti:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'Amministrazione giudiziaria (1898-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

SCEVAROLLI ed altri: Riassetto istituzionale delle Camere di commercio (86): *rinvio dell'esame.*

GUALTIERI ed altri: Riforma delle Camere di commercio (932): *rinvio dell'esame.*

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (1803): *parere favorevole*.

Deputati FERRARI Marte ed altri; CASATI ed altri: Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali (2008), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

## **GIUNTA** **per gli affari delle Comunità europee**

### **Comitato pareri**

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1990

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del senatore Tagliamonte, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

Norme per ridurre l'inquinamento derivante dai veicoli a motore e per incentivare la diffusione di benzina priva di piombo, il consumo di gasolio ecologico nelle città e la diffusione di autoveicoli con dispositivi di controllo di emissioni inquinanti (1276), d'iniziativa dei senatori Consoli ed altri: *parere favorevole con osservazioni*.

Norme di attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione (1948): *parere favorevole*.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

*Giovedì 18 gennaio 1990, ore 9,30 e 16*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Proroga del termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (2026).

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO e CAVAZZUTI. - Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei due rami del Parlamento (21).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione (22).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione (23).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RIZ ed altri. - Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della Repubblica (30).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FILETTI ed altri. - Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della Costituzione (166).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PECCHIOLI ed altri. - Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica (227).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le funzioni del Parlamento (426).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione (845).



- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Revisione delle norme costituzionali concernenti la struttura e le funzioni del Parlamento (1101).
- 

## GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 18 gennaio 1990, ore 9,30

### *In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- MACIS ed altri. - Istituzione del giudice di pace (1286).
- ACONE ed altri. - Istituzione del giudice di pace e degli uffici di conciliazione in materia di infortunistica stradale (1594).
- Istituzione del giudice di pace (1605).
- CONSOLI ed altri. - Istituzione di una sezione distaccata di Corte di appello a Taranto (1280).
- BATTELLO ed altri. - Previsione - in adempimento di obblighi internazionali - del reato di tortura nel codice penale (1677).

### *In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- COVI ed altri. - Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite (1801).
- Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'Amministrazione giudiziaria (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (1898-B).

### *In sede consultiva*

Esame congiunto dei disegni di legge:

- POZZO ed altri. - Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140).
- Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138).

- MACALUSO ed altri. - Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159).

---

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Giovedì 18 gennaio 1990, ore 10*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati REBULLA ed altri; GASPAROTTO ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1885).
- Versamento dei contributi assicurativi all'INPS per il personale volontario del CEMM (1945).
- Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (1954).

---

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 18 gennaio 1990, ore 10 e 16,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:

- PECCHIOLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni (*Doc. XXII, n. 16*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUFFINO ed altri. - Estensione al personale amministrativo in servizio presso le commissioni tributarie della indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1794).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (2034).

---

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

*Giovedì 18 gennaio 1990, ore 9 e 16*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BOMPIANI. - Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'università e sull'istituzione di nuove università (1660).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).
- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).
- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).

III. Esame del disegno di legge:

- Norme sull'autonomia della scuola, sugli organi collegiali e sull'amministrazione centrale e periferica della Pubblica istruzione (1531).

*In sede deliberante*

I. Discussione del disegno di legge:

- Disposizione sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (1576).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- POLLICE. - Legge-quadro per l'attuazione del diritto allo studio e al sapere (1335).
  - Legge-quadro sul diritto allo studio nell'ambito delle scuole primarie e secondarie (1575).
- 

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Giovedì 18 gennaio 1990, ore 9,30 e 16,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138).
- POZZO ed altri. - Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140).
- MACALUSO ed altri. - Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERNARDI ed altri. - Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nei trasporti (CIPET) (877).
  - Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nei trasporti (CIPET) (952).
- 

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

*Giovedì 18 gennaio 1990, ore 10*

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Norme di attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione (1948).
- Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano (1975).

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FABBRI ed altri. - Norme concernenti il contenuto di piombo nelle benzine e limitazione degli idrocarburi aromatici inquinanti (361).
  - CONSOLI ed altri. - Norme per ridurre l'inquinamento derivante dai veicoli a motore e per incentivare la diffusione di benzina priva di piombo, il consumo di gasolio ecologico nelle città e la diffusione di autoveicoli con dispositivi di controllo di emissioni inquinanti (1276).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

*Giovedì 18 gennaio 1990, ore 10*

*Procedure informative*

Indagine conoscitiva in tema di istruttoria ed erogazione delle agevolazioni:  
audizione della Presidenza dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

*Osservazioni su provvedimenti legislativi*

Esame dei seguenti atti:

- Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali (1914).
  - Modificazione del tasso di interesse sulle operazioni di credito agevolato a favore delle imprese artigiane (1970-bis).
-